



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

In questo numero di apertura della rivista si è voluto riservare uno spazio, compreso nell'apposita sezione "giurisprudenza e legislazione canonica", a due sentenze di un Tribunale ecclesiastico regionale, quello pugliese nel caso specifico. Ciò, per una precisa intenzione della redazione della stessa rivista, la quale, oltre al più classico riferimento alla giurisprudenza rotale, intende concedere il dovuto rilievo ad alcune significative pronunce dei Tribunali regionali. Ciò appare dettato dall'esigenza di rendere note decisioni giurisprudenziali, come quelle che in questo numero si pubblicano, che sovente appaiono di indubbio spessore giuridico. L'augurio dei curatori della rivista è quello di poter aprire con i diversi Tribunali ecclesiastici regionali italiani un proficuo rapporto di collaborazione, nell'interesse degli "operatori pratici" canonisti.

Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese - Tarentina - Nullitatis matrimonii, 22 aprile 2004 - c. Dotti, ponente

Matrimonio - Timore - Timore reverenziale - Bene dei coniugi - Indissolubilità - Esclusione

Fondamento del matrimonio canonico è la libertà dello stato di vita per i fedeli, sancita nel can. 219 del codice di diritto canonico vigente. Da ciò discende il principio di cui al can. 1103, secondo il quale l'assenza di libertà nella scelta dello stato di vita matrimoniale determina l'invalidità del consenso prestato e, dunque, la nullità del vincolo matrimoniale contratto.

Principi del timore, quale causa di nullità del matrimonio, sono la gravità dello stesso e la necessità che esso sia incusso dall'esterno da un soggetto determinato o da una causa esterna.

Ulteriore elemento essenziale del timore si rinviene nel nesso di causalità immediata tra il male imminente e la scelta obbligata delle nozze.

Il timore reverenziale si fonda sulla concreta condizione esistenziale del soggetto, cui fanno diretto riferimento l'educazione ricevuta in famiglia e le proprie convinzioni morali e religiose.

Il bene dei coniugi, fine del matrimonio canonico nel codice del 1983, consiste nella capacità e volontà del coniuge di donarsi all'altro, di rispettarlo nella sua dignità di persona. Amare l'altrui persona, volere il bene dell'altro coniuge, è l'essenza del fine del bonum coniugum.

Esclude il bonum coniugum, dunque simula il proprio consenso matrimoniale, chi priva la propria volontà matrimoniale dello specifico e determinato fine del matrimonio stesso, con atto positivo di volontà, fermo e determinato, nelle parole e/o nei fatti.

Esclude parimenti l'indissolubilità del vincolo matrimoniale chi con ferma e radicata volontà priva il proprio consenso matrimoniale di una proprietà (l'indissolubilità) custodita nella natura stessa del matrimonio e da esso indivisibile.

Fattispecie

(Omissis) 1. In visita dallo zio di Bari, il 21.VI.1987 la ventunenne M. fece la conoscenza di V., sei anni più grande di lei. Con il suo istinto accogliente e protettivo cercò di metterlo a suo agio nell'ambiente nuovo e cominciarono così a frequentarsi. Nell'aprile successivo ci fu la conoscenza delle famiglie, a cui nell'agosto fece coda il fidanzamento ufficiale. Compromessi da vicende molto serie quanto drammatiche, i due giovani finirono col celebrare le nozze davanti alla Chiesa il 10.IV.1989.

La convivenza fu infausta e disgraziata: M. fece di tutto per portare dignitosamente il giogo di cui si era gravata, facendo fronte alle sofferenze della vita, acute – se possibile – dall'indifferenza e dalle stranezze del coniuge. Il 21.IX.1993 nacque finalmente E., ma non cambiò la sorte del rapporto tra loro. Al culmine della sopportazione si addivenne nell'autunno del 1998: il 29.I. successivo M. lasciò con la figlia

l'abitazione coniugale di Ceglie del Campo. C'è separazione consensuale del 27.IV.1999 al Tribunale civile di Bari.

2. Il 28.V.2002, M. B. presentò a Q.T. un libello in cui accusava il suo matrimonio di nullità, al quale allegava i documenti necessari, il mandato di procura al dr. Albanese e di patrocinio all'avv. don Pinto. Il Vicario Giudiziale sac. Luca Murolo, con decreto del 16.VII.2002 costituì il Collegio giudicante nelle persone di se stesso, Presidente, di sor. Federica Dotti, Ponente e di p. Antonio Neri; nominando Difensore del Vincolo Deputato la dr. Franca Maria Lorusso e ammettendo al patrocinio i soggetti insigniti nel mandato. Con decreto del 17.VII.2002, ammise il libello, convocando le parti per espletare la riconciliazione. Fallita questa per l'assenza di entrambi, con decreto del 6.IX.2002 il dubbio venne stabilito nella formula di rito:

“Se consti della nullità del matrimonio per

I. Esclusione dell'indissolubilità in attrice;

II. Esclusione del *bonum coniugum* in convenuto;

III. In subordine: incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (costituzione comunione di vita) per cause di natura psichica”.

3. Portata a termine l'istruzione della causa, il 29.III.2003 il Patrono fece la richiesta – che venne ammessa – di una sessione nella quale fu concordato il nuovo dubbio con la formula:

“Se consti della nullità del matrimonio per

I. *Metus* in attrice;

II. Esclusione del *bonum coniugum* nell'uomo;

III. In subordine: Esclusione dell'indissolubilità in attrice”.

Ad essa il 24.IX.2003 seguì la dichiarazione del Difensore del Vincolo e il 10.X.2003 il decreto di Pubblicazione degli atti. Si aprì il contraddittorio dibattimentale fino al decreto di Conclusione in causa del 5.XII.2003.

In diritto

I. Il metus

4. “*Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita*” (can. 219): il precetto si trova nel lb. II del CIC sotto il tit. I che riguarda gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli. E esso doveva far parte della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* che durante l'ultima revisione non venne più promulgata per conto proprio, bensì inglobata nel Codice, opportunamente in questa sezione.

La massima libertà nella scelta del proprio stato di vita è in effetti fondamentale per la persona, dettame senza dubbio di diritto naturale (cf. PAOLO, D. 50, 17, 106: “*Libertas inaestimabilis res est*”; e anche una *c. Fiore*, 31 octobris 1964, *DEc* 76/II [1965] 166: “*lex, ad cuius normam violanda iura individuari debent, non est solummodo lex positiva humana, canonica, vel civilis, sed etiam immo a fortiori, lex divina naturalis et revelata*”). Deve essere tenuta in sommo rispetto e onore; pertanto l'ordinamento specifica che “*È invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio*” (can. 1103). L'interpersonalità eccellente del vincolo coniugale esige assoluta autonomia e discrezionalità nell'espressione di quel consenso che lo istituisce: esso appunto, “*è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio*” (can. 1057 § 2).

Mentre allora per qualsiasi altro negozio giuridico il CIC afferma che “*L'atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della*

parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d'ufficio" (can. 125 § 2); nel caso del patto coniugale – che in nessun caso è soggetto a rescissione (cf. can. 1141) – si è formalizzata una norma peculiare, la quale ne disciplina *sic et simpliciter* l'invalidità.

5. Da sempre la Chiesa ha ritenuto la libertà un valore grandissimo, segno eccelso dell'immagine divina nell'uomo: *"Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò"* (Gen 1,27). Il Concilio Vaticano II lo ritiene un segno dei tempi, della dignità umana, della persona, così calpestate e annientata anche ai giorni nostri e in maniere ben più ambigue e subdole che in altri tempi: *"Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. I nostri contemporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a ragione. Spesso però la coltivano in modo sbagliato quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il male. La vera libertà, invece, è nell'uomo un segno privilegiato dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l'uomo "in mano al suo consiglio" che cerchi spontaneamente il suo Creatore e giunga liberamente, aderendo a lui, alla piena e beata perfezione. Perciò la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e determinato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera coazione esterna. L'uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine mediante la scelta libera del bene e se ne procura con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti"* (GS 17).

Per la qual cosa, l'autonomia di un consenso consapevole e maturo è parte sostanziale del sacramento che si celebra, congiunto pertanto alla libertà degli sposi: in primo luogo perché non può essere supplito da alcuna potestà umana; e poi giacché la natura stessa della persona pretende di darsi e accogliere un altro individuo soltanto in modo gratuito (cf. c. Serrano, 27 octobris 1989, n. 5, RRDec vol. LXXXI, 621-622: *"At, seposita quaestione de evolutione in notitia legis naturalis sicut in cognitione mysterii matrimonii christiani, non dubito quin sufficiens libertas adeo pertineat ad medullam connubii ut praeter quamlibet positivam iuris dispositionem, semper validitas foederis propter imam eiusdem indolem subordinetur aptae nubentium libertati. De quo non una est ratio: – imprimis quia consensus a nulla humana potestate – inde nec a lege – suppleri valet [cf. can. 1057]: ita sufficiens libertas, uti pars substantialis consensus, a lege nec poni nec auferri potest, sed tantum necessaria agnosci [°] Tandem quia character personalis matrimonii id secumfert ut personae non seipsas tradant et accipiant nisi cum libertate. Etenim "autonoma libertas" per quam persona fit "auctor" et dominus sui est maximum signum personae humanae; nec "se" quis traderet ni a seipso se traderet nec ab alio"*).

6. Il can. 1103 pone dei limiti e delle condizioni precise: non qualsiasi *metus* incide sulla validità del matrimonio, bensì solo quello che risponde ai parametri definiti.

a) Il timore incidente deve essere incusso dall'esterno, ossia proveniente da una causa esterna libera o da un'altra persona (*"vis et metus coniunctim sumuntur, locutione, quae [°] constanter significavit vim, quae per metum operatur, seu metum, qui procedit a vi. Ratio distinctionis [°] agitur de vi quam Canonistae vocaverunt conditionalem [°] quaeque afficit actum internum elicitem a voluntate. Sive vis absoluta, sive vis conditionalis, ab extrinseco procedunt, id est ex actu voluntatis alienae, liberae et humanae, quae violentia physica, in primo casu, violentia morali, in altero, determinatum persequitur finem, qui proinde antea a vim inferente conosci debet"*): (c. Staffa, 2 aprilis 1956, n. 2, RRDec vol. XLVIII, 368).

b) Deve essere grave, tale da togliere la libertà di scelta a colui che sottostà alla costrizione. Tale qualità è intesa sia in senso assoluto che relativo: nel primo caso esiste un'angustia oggettiva minacciata dalla causa incidente; nel secondo si ha ri-

guardo alla disposizione e all'indole di chi subisce (cf. c. *Stankiewicz*, 21 decembris 1989, n. 6, *RRDec* vol. LXXXI, 793: “*In dimetienda igitur metus gravitate iuxta iurisprudentiam Nostri Fori duplex elementum sedulo perpendi debet: 1) obiectivum seu externum metus, habita ratione gravitatis ipsius mali impendentis in se seu obiective considerati; 2) subiectivum seu internum, habita ratione subiectivae dispositionis ac indolis personae metuentis, quae gravi animi trepidatione afficitur*”).

c) Può essere anche non intenzionale, perché la gravità e l'effetto vanno calcolati e verificati su chi subisce la costrizione suscitata dal timore: l'elemento decisivo nella valutazione è, senza eccezione alcuna, qualcosa di pertinente al soggetto, connesso a colui che patisce il timore. Il che significa ancora una volta, tener presente la dimensione psicologica della persona, le sue reazioni all'istigazione esterna che causa il grave turbamento dell'animo nel quale si sostanzia l'invalidità del matrimonio (“*Elementum enim decisivum est semper aliquid subiectivum, intrinsicum subiecto metum patienti, scilicet eius concreta complexio psychologica, quae reagit stimulo externo qui causat in ipso illam gravem “animi perturbationem” in qua consistit metus gravis invalidans matrimonii [°] id quod decisivum est in singulis casibus non est gravitas obiectiva et absoluta mali – elementum obiectivum –, sed reactio subiectiva illius personae determinatae coram malo, quod ipsi impendet – elementum subiectivum et relativum*”: (U. NAVARRETE, “Oporetne ut supprimantur verba “ab extrinseco et iniuste incussum” in can. 1087, circa metum irritantem matrimonium?”, in *Ius populi Dei*, Fs. R. Bigador, III, Roma 1972, 576-577).

d) Deve riscontrarsi il nesso di causalità tra l'imminenza del male – che agisce sul nubente – e la scelta obbligata delle nozze: la parte deve essere convinta di non potersi sottrarre né liberare dalla minaccia altrimenti che con il matrimonio. Per essere quindi invalido, deve ergersi quale unico e solo rifugio e scampo (cf. c. *Mattoli*, 24 martii 1956, n. 2, *RRDec* vol. XLVIII, 287: “*Proinde, ne dicatur matrimonium patere debere tamquam effugium “unicum” absolute et peremptorie [quod, ceterum, fere numquam accidit, in cuiusvis generis metu]; sed tamquam effugium quod “unice” obire quis potest modo sat plano ac tuto, in rationabili eius aestimatione, prae oculis habitis adiunctis coactionis: quibus prementibus, et tempus et quies generatim deest ad negotium graviter exigendum, et ad alia possibilia remedia applicanda. Aliis verbis, singulae circumstantiae singulaque adiuncta, in unoquoque casu, perpendenda sunt: quae, ubi simul sumpta conspirent ad efformandum in patiente non quidem iudicium ac statutum mere subiectivum, arbitrarium et phantasticum, sed obiectivum, scilicet solidis ac realibus fundamentis innixum, de metu irritante, iure Codicis, amplius dubitari non potest*”).

7. Il cardine della questione è dunque la possibilità di esercitare una libertà autonoma nell'elezione del proprio stato di vita: ciò rende l'uomo degno dell'uomo e della sua immagine conforme a quella di Dio. Perciò è fondamentale il giudizio, considerati tutti gli elementi, circa la causa che ha mosso il soggetto ad acconsentire alle nozze: il nubente, per aver emesso un consenso nullo, deve aver agito non con timore, ma a causa del timore indotto (“*Arduum, tunc, iudicis munus est definire, omnibus causae elementis rite perpensis et libratis, quam cum certitudine constet contrahentem nuptias celebrasse ductum metu damni gravis sibi ex diuturna gravique parentum indignatione impendentis huncque metum fuisse veram matrimonii causam motivam, ita ut pateat eum non tantum cum metu egisse, sed ex metu*”: c. *Anné*, 21 iulii 1970, n. 4, *RRDec* vol. LXII, 805).

Se il nubente deve essere pienamente libero di abbracciare il suo stato di vita, allora è sufficiente il sospetto del timore: “*Iuxta receptam iurisprudentiam fundata metus suspicio pro metu sufficit, cum nupturiens liber esse debet non solum a compul-*

sione, sed etiam a timore compulsiois” (c. Fedecicchi, 18 martii 1947, n. 2, RRDec vol. XXXIX, 16). Cosa che accade nel *metus reverentialis*, dove il soggetto si percepisce – e vive – costretto, sebbene obiettivamente non sia forzato da nessuno: “La reverentia non va infatti considerata come materiale subordinazione di carattere giuridico od economico, come cioè una posizione di forza del “metum incutiens” nei confronti del “metum patiens” [°] La “reverentia” va considerata come elemento tutto morale, nel quale alla subordinazione che implica un rapporto di carattere giuridico esistente tra i due soggetti si aggiunge la valutazione affettiva di tale rapporto nell’animo del soggetto che è in posizione subordinata” (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio*, Milano 1950, 125; cf. anche U. NAVARRETE, “Oportetne ut supprimantur verba”, 579: “aequitas exigere videtur ut si revera matrimonium ininitum est ea unica de causa ut contrahens a metu se liberaret, hoc matrimonium nullum sit et nullum declaretur”).

8. Per quanto riguarda la prova del capo in oggetto, si evince da due argomenti: 1) quello indiretto, che si sostanzia nell’avversione al matrimonio, o almeno al coniuge, da parte di colui che subisce; 2) quello diretto, che è la coazione vera e propria sul recalcitrante affinché concluda le nozze.

La repulsione – regina delle prove – non è tuttavia dimostrativa in se stessa, poiché appartiene alla sfera degli argomenti presuntivi: senza altri elementi che corroborino e rafforzino la gravità del *metus*, anche la peggior ripugnanza rimane insufficiente (cf. c. Palestro, 18 decembris 1991, n. 7, RRDec vol. LXXXIII, 810: “*Probatio metus reverentialis difficilior evadit, quia implicat psychologiam inquisitionem metum patientis et incutientis, multis erroribus obnoxiam, intra domesticos parietes consummatur cum consequenti et fere naturali inopia testium extraneorum* [°]. Recte exinde partium familiares aptiores sunt testes quam extranei, quia de iis quae inter domesticos parietes evenerunt, praesumuntur novisse plenius quam ceteri. Denique, in causis nullitatis matrimonii ob metum, apte distinguenda sunt tempora: nam aversio, argumentum praesumptivum metus, quae vim suam aequae exerit sive feratur in personam sive in matrimonium cum eadem contrahendum, quamvis ex se nullum odium, nullam inimicitiam et nullam repugnantiam enutriet, potest esse constans et continua vel supervenire potest vehementi amori, secundum progressivam cognitionem et experientiam alterius partis. Fundamentum coactionis consequenter non est solum aversio continua et constans, sed etiam superveniens et finalis”).

Un peso particolare assumono la dichiarazione giudiziale e stragiudiziale di chi subisce e la confessione di chi ha indotto il timore, confermate da testimoni degni di fede; le circostanze del caso, tutte da valutare adeguatamente; il momento in cui la libertà di chi si sposa è stata inibita e quello in cui è stata recuperata; parimenti il come è avvenuto (cf. c. Serrano, 6 decembris 1974, n. 7, RRDec vol. LXVI, 756-757: “*Iuxta idem efficientis coactionis criterium diiudicandum est de momento in quo impositio matrimonii dici debet plene obtenta et certa, etiamsi vis impellentis videatur cessasse et vel opportunitas quaedam exorta recuperandae libertati. Si enim excludi nequit quae libet posse ex nolente ultroneum, ex coacto liberum fieri matrimonii sectatorem, prae oculis habendum est an imperium in decisione extorquenda fuerit tale ut semel pro semper deliberationis spatium sustulerit nec iam voluntate fractus et animo funditus conturbatus moralem vim haberet, qua serio ac sereno spiritu iudicaret de matrimonio eludendo. Accedunt et aliae rationes – veluti nuptiae iam publici iuris factae, consuetudines ac convenientiae sociales aliaeque id genus – quae etsi diversis in adiunctis censerentur metum ab intrinseco gignere, cum in casu originem ducant a coactione quae effectum suum obtinuit, in id conspirant ut vis illata in suo efficaci influxu permaneat”).*

9. In conclusione, ribadiamo che il *metus* rende invalido il matrimonio prima di tutto perché questo, per istituzione divina, è una comunità dell’esistenza intera: dove

invece dell'amore regni la repulsione, è bandito l'elemento fondamentale della comunione di vita e di amore. L'indole stessa del legame del resto esige che sia celebrato liberi da ogni coercizione.

In secondo luogo, è la stessa dignità della persona che reclama la non imposizione di alcun obbligo di vivere con una persona che non si ama e che si è scelta esclusivamente per scampare il pericolo imminente o il male grave che incombeva al cospetto delle nozze. Inoltre, la libertà di coscienza postula che ciascuno possa liberamente scegliere anche di rimanere da solo o di sposarsi con un'altra persona, insieme alla quale tendere più facilmente alla Perfezione soprannaturale. Infine il matrimonio è uno dei diritti fondamentali dell'uomo e questi ultimi richiedono di essere esercitati liberamente: è dunque un'offesa alla persona umana sia obbligarlo ad esercitare tale prerogativa, sia privarlo di essa (*"Ratio ultima cur metus efficaciam invalidantem habeat – iuxta sententiam, quam probabiliorem, ne dicamus certam retinemus, ipso quidem iure naturali – est quia matrimonium ipsa institutione divina est communitas vitae et amoris inter coniuges. Ubi non amor sed adversio habetur, deest elementum fondamentale huius communionis vitae et amoris. Libertas a gravi coercitione ad illam communionem vitae et amoris instaurandam exigitur ab ipsa indoli naturali matrimonii. Ipsa dignitas personae humanae exigit ne quis cogatur ad vivendum in unione maritali cum persona, quam non amat et cum qua matrimonium inivit ea sola ratione quia aliud remedium non habebat ad effugiendum grave malum – saltem relative – quod ipsi impendebat cum illud contraxit. Item libertas conscientiae postulat ut unusquisque possit libere non inire matrimonium si celebs remanere vult vel libere illud inire cum persona quacum in intima communionem vitae et amoris possit facilius tendere ad suum finem supernaturalem. Denique inter iura fundamentalia hominis enumeratur ius ad matrimonium. Iura autem fundamentalia exigunt ut, salvis exigentiis boni communis, libere possint exerceri. Unde iniuria fit homini sive cum invitus cogitur exercere illa iura sive cum invitus privatur eorum exercitio"*: U. NAVARRETE, "Oportetne ut supprimantur verba", 591).

II. Esclusione del bonum coniugum

10. Già nel 1968 il p. Urbano Navarrete scriveva che il matrimonio cristiano non può aver altro fine che il bene dei coniugi che tale legame costituiscono, intessono e da esso sono formati (*"Matrimonium enim non potest habere alium finem quam bonum personarum, quae in matrimonio vivant vel ex eo nascuntur"*: U. NAVARRETE, "Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II, IV. Amor coniugalitatis", *Periodica* 57 [1968] 192). Difatti il legame matrimoniale si sostanzia nella capacità di donarsi uno all'altro e dell'accettarsi mutuo, cuore pulsante dell'intenzionalità massima nel vincolo sacro (cf. can. 1057 ed anche *c. Pompedda*, 11 aprilis 1988, n. 3, *RRDec* vol. LXXX, 199: "*Sed eiusmodi communitas vel communitas intelligi debet utpote ius ad communionem ipsam; tantummodo ita eadem haberi potest utpote elementum in substantiali obiecto foederis nuptialis. Ubi quapropter sermo est de relatione interpersonalitatis, quidem coniugali et stabili, eatenus asseritur eam esse connubio essentialem, quatenus ipsa significat ius ad vitae communionem"*). Il bene dei coniugi esige perciò persone capaci di assumere un vincolo veramente interpersonale, perpetuo ed esclusivo.

La Giurisprudenza tratta questo difetto del consenso in connessione all'incapacità di assumere gli obblighi coniugali: oggetto del consenso matrimoniale non è solo lo *ius in corpus*, ma anche il diritto alla comunione della vita, che per questo si dice coniugale. "*Amare est velle alicui bonum*" (TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, 2, q. 26, art. 2): il volere il bene dell'altro – l'amare – è un atto di volontà e come

tale ha rilevanza per il diritto. Perciò, *“al giudice spetterà il compito, spesso non facile, di accertare se in una determinata fattispecie ci si trovi o meno di fronte ad un caso di chi sia andato al matrimonio con la positiva volontà di rinnegare i diritti dell'altro coniuge al rispetto delle sue ontologiche esigenze, della sua dignità come persona; non solo, ma anche come soggetto del consortium coniugale; tra i cui diritti, fondati “in ipsa dignitate personae humanae”, vi è particolarmente quello della libertà. Implicherebbe pertanto [°] la esclusione del bonum coniugum la positiva volontà di chi sposando tale diritto di libertà negasse al futuro coniuge, sia proponendosi di usare l'altro coniuge o di pervertirlo moralmente o religiosamente o di impedirgli le sue manifestazioni religiose”* (L. DE LUCA, *“L'esclusione del bonum coniugum”*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Studi Giuridici, XXII, Città del Vaticano 1990, 137).

11. Con l'esclusione del bene reciproco dei coniugi, si mette in gioco non solo il contenuto del legame coniugale, ma il fatto stesso del voler edificare qualcosa di comune.

Il matrimonio è infatti un avvenimento desiderato, scelto, messo in atto *da due persone*; esso coinvolge una duplice esistenza rendendola unica, indivisibile, inalterabile, feconda, in crescita e sviluppo costanti; esso è l'istituto ecclesiale *mutuo* per eccellenza: *“E così l'uomo e la donna, che per l'alleanza coniugale “non sono più due, ma una sola carne” (Mt 19,6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità”* (GS 48).

Da ciò si comprende come il matrimonio in sé – consorzio di tutta la vita ordinato al bene dei coniugi (cf. can. 1055) – sia strettamente correlato alla civiltà, all'ambiente, all'educazione, alle condizioni storiche in cui si vive e si è cresciuti. Risulta estremamente difficile ragionare della materialità in cui consisterebbe, poiché dev'essere in qualche modo adeguata e conveniente ai soggetti, alla loro personalità e cultura; espressione primaria dell'interpersonalità massima che si sostanzia nel vincolo coniugale (cf. c. *Anné*, 25 februarii 1969, n. 17-18, *RRDec* vol. LXI, 184: *“Deinde, hoc omnis vitae consortium, quod dicitur matrimonium, arcte conecitur, in ordine existentiali, cum humanitatis cultu [civiltà], prout iste in temporum decursu et in loco- rum varietate viget, et exinde illud vitae consortium adest sub speciebus valde diversis. Satis est mentem vertere ad matrimonia antiquissimorum humanitatis cultuum qui vocantur patriarcales et matriarcales [°] Tandem iudices quorum est definire utrum necne, ex defectu obiecti formalis, constet de invaliditate matrimonii sub iudicio, necessario ponuntur in campo existentiali. Exinde, cum, hinc, consortium vitae quod dicitur matrimoniale, species multas prae se fert atque, illinc, propositiones quae ab auctoribus formulantur ad explicandas proprietates essentielles institutorum quae sunt iuris naturalis – prout ratiocinando ab ipsarum rerum existentia colliguntur – saepe sunt vix adaequatae, quia redactae sunt secundum ea “quae ut in pluribus accidunt, quorum cognitio sufficit ad prudentiam” [S. THOMAS, *Summa Theologiae*, II-II^a, 47, 3 ad 2], patet quam difficile sit explicare, in ordine existentiali, verbis uti dicitur positivis et adaequatis, quaenam sint elementa formalia essentialia huiusmodi consortii omnis vitae, cuius, quidem, elementum maxime specificum, quamvis non unicum, est ius in corpus in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem, dum nupturientes in actu celebrationis matrimonii, ius ad illud consortium sibi mutuo tradiderunt idque pariter acceptantes”).*

12. Chiarito ciò, qualora si profili un'esclusione è necessario verificare gli elementi richiesti per tale deficienza, in primo luogo l'apposizione di un atto della vo-

lontà cosciente e direttamente ordinato a un volere non. Secondo l'espressione di un eminente canonista: "l'atto di volontà che esclude il matrimonio stesso o il diritto agli atti coniugali o qualche proprietà essenziale del matrimonio, non può consistere nella semplice inerzia o in un non volere. Al contrario, si fonda in un volere non" (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, 92).

Tale volontà espressa, conforme all'intenzione e alla conoscenza dell'intelletto (*Nihil volitum nisi praecognitum*), non può essere semplicemente presunta, ma ferma e riconoscibile – almeno implicitamente – se non nelle parole, perlomeno nelle azioni e nel comportamento dell'ipotizzato escludente (cf. c. Staffa, 18 maii 1951, n. 2, RRDec vol. XLIII, 385: "Neque tandem iste actus positivus idem est ac mera hypothesis, seu mera praevisio, etiam cum certitudine divertendi, nisi actui mentis actus positivus voluntatis accedat [°] sed positive intendatur"). Perché espungere dal proprio consenso alle nozze il bene in oggetto, significherebbe privare il legame di un elemento sostanziale per la totalità della relazione che si vuole eleggere con il coniuge, alla quale cioè si intende dedicare la propria esistenza (TOMMASO D'AQUINO, *Summae Theologiae, In Suppl.* 49, 3 s. c. et in c.: "Illud quod ponitur in definitione, est et maxime essenziale").

13. Direttamente da ciò discende che tale atto, esplicito o quantunque implicito, deve manifestare il nesso logico tra il moto dell'intelletto e della volontà ed essere reso esplicito e certo nelle circostanze e nel succedersi degli avvenimenti ("*Logicus nexus adest inter cogitata et volita; quare, singulis in casibus sedulo inspiciendum est utrum habitualis vel generalis intentio divertendi, virtuale vel actuale excitaverit positivum propositum [°] adversum, propter proportionatam causam, peculiariaeque circumstantias*" (c. Bejan, 28 octobris 1970, n. 3, RRDec vol. LXII, 960).

Bisogna allora considerare la dichiarazione del soggetto presunto escludente, sia quella giudiziale sia quella stragiudiziale, e questa in modo altamente preferibile alla prima, se avvenuta in tempo non sospetto e avvalorata da testimoni degni di fede. Tuttavia non ha forza di prova piena se non ci sono elementi ulteriori: una causa grave e proporzionata, meglio se di indole perpetua; degli avvenimenti antecedenti, concomitanti e seguenti le nozze ("*Probatio exclusionis [°] exordium sumit a confessione simulantis, potissimum extra iudicium facta tempore non suspecto et in iudicio confirmata ab ipso simulante nec non ab altera parte et a fide dignis testibus. Sed confessio simulantis vim plenae probationis non obtinet, nisi alia accedant elementa, quae eam omnino corroborent sicuti gravis ac proportionata causa exclusionis, praesertim si sit indolis perpetuae, nec non circumstantiae antecedentes, concomitantes potissimum vero postnuptiales*": c. Stankiewicz, 7 martii 1991, n. 10, RRDec vol. LXXXIII, 152).

14. La dichiarazione deve essere supportata da una causa grave e proporzionata, tale da spingere e condizionare il soggetto ad agire contro ciò che sta esprimendo a parole. La causa deve intervenire in maniera incisiva e preponderante nell'animo di chi esclude, costringendolo ad impiegare quella forza psichica di molto maggiore a quanta ne occorra per concludere il negozio così com'è in natura. È inoltre necessario tener presente come non è credibile che le ragioni influenti sulla decisione si rivelino del tutto disancorate dal modo personale di procedere, dall'impianto educativo, culturale, ambientale, psicologico in cui si è vissuti e che ha dato l'impronta alla personalità.

Aggiungiamo poi che la causa supportante un'esclusione sostanziale quale quella in discorso, deve essere veramente specifica, incisiva e risolutiva. Infatti, se la persona non è incapace di assumere gli oneri coniugali per cause di natura psichica, risulta difficilissimo ai Giudici esprimersi in merito all'esclusione di un bene simile, come è stato esposto in una nota c. Anné del 25 febbraio 1969: "*Omnes aliae rationes, ob quas aliquis contenderet nupturientem vere esse insanabiliter inhabilem onera conjugalia assumendi – nisi agatur de vera amentia vel dementia, ob quas ipse consensus ob*

defectum discretionis iudicii iam existimandus est irritus – exulant habilitatem iudicum nullitatem matrimonii morali cum certitudine definiendi, cum solus Deus scrutetur corda et renes. Etenim, disquisitio de nupturientium intentionibus, uti in casibus exclusionis alicuius proprietatis essentialis matrimonii, iam valde ardua evadit. Quam longe difficilior vel immo impossibilis esset disquisitio de affectionibus et indolum discordantia ob quas contenderetur nupturientes instaurandi communionem vitae incapaces esse. Istiusmodi causarum matrimonialium tractatio speciem rescissionis matrimonii potius quam eiusdem declarationis nullitatis prae se ferret” (n. 19, RRDec vol. LXI, 185).

III. Esclusione dell'indissolubilità

15. Il can. 1056 afferma: “*Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento*”. Quella in discussione è una proprietà custodita nella natura stessa del matrimonio e da esso indivisibile. Quanto all'autonomia degli sposi in merito, è meno che minima: l'oggetto formale e le proprietà essenziali del vincolo matrimoniale sono inderogabilmente prestabiliti. Non è quindi nella facoltà dei nubendi determinarne la natura: chi esclude qualche dimensione del matrimonio, intende concludere un altro genere di accordo, non un vero vincolo coniugale.

Aggiungiamo solo che la presunzione di conformità delle parole all'intenzione, anch'essa principio cardine di conservazione degli atti giuridici (*Quod prius est libertatis postea fit necessitatis*), opera fino a prova contraria, la quale è raggiunta quando viene dimostrato, con certezza morale, che il presunto escludente ha realmente cagionato un atto di volontà, intimamente correlato all'espressione verbale e ad essa diametralmente opposto.

16. È dunque indispensabile la dimostrazione di una volontà certa, anteriore, radicata e difforme da quanto si è espresso. In aggiunta alla prova, diretta o indiretta, dell'esclusione, è necessario poter individuare con chiarezza l'atto di volontà che mette tra parentesi la perpetuità del vincolo; e poi circostanziarne le ragioni peculiari, sia oggettive che soggettive, la cui gravità ha da essere proporzionata alla determinazione di escludere *in casu* la perpetuità del matrimonio celebrato.

Quando si tratta di valutare un atto della volontà, interno all'animo della persona che lo pone, si procede per presunzioni, le quali poggiano nondimeno sul fatto che un atto giuridico esiste e ha da essere valido *fino a prova contraria* (“*Nam semper praesumendum est contrahentes voluntatem saltem implicitam habuisse contrahendi matrimonium iuxta Dei institutum*”: c. Prior, 8 febbraio 1915, RRDec vol. VII, 37, n. 36). È da ribadire che risulta assai difficile rettificarsi il proprio assenso matrimoniale una persona che, istruita nei retti principi della religione e della morale, segua fedelmente la dottrina della Chiesa Cattolica e viva onestamente (cf. c. Defilippi, 27 luglio 1994, n. 4, RRDec vol. LXXXVI, 415: “*Analogice animadvertendum est difficulter ad simulandum consensum duci eum qui, rectis principiis religiosis et moralibus instructus, dogmata ac doctrinam Ecclesiae Catholicae praesertim de matrimonio sequitur et religiose vivit!*”).

Per tale ragione, quando si valuta l'esistenza dell'esclusione, non si può badare semplicemente al suono delle parole o al significato in generale: ci si rivolge invece al senso autentico e genuino delle espressioni, come lo si evince dall'intero contesto e dalle argomentazioni agli atti (“*Quando igitur, de simulationis exsistentia est diiudicandum, non ad corticem verborum eorumque meram vel aequivocam significationem attendendum est, sed potius ad genuinum verborum sensum, qui ex contextu et ex omnibus allatis atque probatis argumentis est eruendus*”: c. Bruno, 27 giugno 1980, n. 5, RRDec vol. LXXII, 456).

17. I fatti poi sono più eloquenti delle parole, ed è ben vero. Beninteso però che

l'espressione conveniente e doverosa resti presupposta, non sottintesa: la dichiarazione o il comportamento dell'escludente non può mancare di testimonianze attendibili e circostanziate. L'esame non deve indurre semplicemente delle presunzioni da fatti che non abbiano già conseguito fermezza e determinazione: in questo caso non avrebbe forza di prova (cf. c. Fiore, 14 ianuarii 1975, n. 5, RRDec vol. LXVII, 13-14: "*Confessio, vero, simulantis si desit, atque testimonia haud perspicua inveniuntur probatio fere impossibilis evadit. Siquidem, nudis praesumptionibus ex factis deductis, quae haud certam, vel univocam significationem secumferunt, vim probationis tribui nequit*").

Le contingenze narrate devono dipanare e rappresentare appieno le parole riferite, infondendo loro quella veridicità necessaria a formare una coscienza morale e ordinata nei giudici ed evidenziare quanto la tesi dell'attore indica, rendendola moralmente certa. È questo il motivo per cui si allestisce un processo, per giungere ad una tale verità dei fatti quale i termini di valutazione impongono nel can. 1608 § 1-2: "*Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato*".

In fatto

I. Metus in attrice

18. Poiché l'evoluzione del capo in questione ha per antonomasia a che fare con una struttura di convinzioni perpetrata nell'intimo, al fine di intenderlo dimostrato sarà necessario operare una sorta di processo alle intenzioni e alle convinzioni di colui che ha patito il timore. Bisogna dunque in apertura porre mente alla credibilità di chi afferma aver subito una privazione della libertà nel momento di eleggere il matrimonio.

M. B. è una persona "*estroversa, socievole, determinata, precisa, affidabile, ordinata, sensibile, compone persino, ha sensibilità artistica. Si lega molto alle persone*" (59/17 19; cf. 32/31 33/1; 48/20-22; 54/28-29; 62/17-23; 67/20-22; 70/16); ragazza di grande alacrità – "*mentalmente molto produttiva, è stata capace di applicarsi allo studio tanto da conseguire contemporaneamente il diploma in ragioneria e in pianoforte, nonché vincere il concorso a cattedra alle scuole medie*" (62/19-21) – a soli diciannove anni era già professoressa di ruolo (cf. 34/14-17). Nella vita ha imparato ad impegnarsi, a lavorare, a comportarsi con docile coerenza ai sani principi morali: "*Sono cresciuta in una famiglia senz'altro religiosa (papà è stato in seminario); i valori più importanti erano l'onestà e il procurarsi le cose attraverso l'impegno ed il sacrificio. I miei genitori ci hanno sempre insegnato il rispetto verso di loro*" (33/7-10).

Con l'esempio avuto in casa, le due sorelle B. hanno toccato con mano una scuola di fiducia e condivisione delle qualità cristiane: "*Abbiamo voluto insegnare ai nostri figli l'importanza della religione, dell'affidamento a Dio, noi stessi eravamo nel cammino catecumenale ed abbiamo inserito le nostre figlie in esso. M. è stata catechista per tanti anni*" (48/22-25).

19. È assodato quindi che a casa B. regnasse uno sforzo di leale coerenza ai valori accolti ("*da papà soprattutto abbiamo imparato ad essere fedeli ai principi morali: nonostante avesse un impiego di grossa responsabilità che gli avrebbe permesso un tranquillo e remunerato secondo lavoro di consulenza, non ha mai voluto uscire dai dettami della legge*": 59/21-25); vitalità piena di garbo, raffinatezza, attenzione e poesia (cf. 56/1-2); magari fatta di "*un'educazione molto rigida, soprattutto da parte di mia zia che si è sempre mostrata intransigente circa le sue convinzioni morali; a volte tale atteggiamento era anche frustrante*" (67/25-28; cf. 33/12) poiché le figlie dovevano essere costantemente adeguate agli alti parametri materni (cf. 49/11-14; 60/15-18; 67/28-30).

Tutto ciò si manifesta nella primogenita M., che si rivolge oggi alla Chiesa per motivi di coscienza e perché il peso di questa vicenda smetta di gravare ancora sul suo presente: *“recentemente mi ha confessato di sentire il vuoto del non poter partecipare ai sacramenti”* (57/27-28; cf. 32/28-30).

È inoltre rappresentativo del fatto che il *metus* subito dall'attrice sia emerso solo in corso di istruzione (cf. 72/18-22), a causa dell'estrema sincerità, onestà e rettitudine morale con cui l'attrice ha collaborato, esponendo con coraggio e forza d'animo avvenimenti sconvolgenti e aberranti (cf. 36/18-37/32; 50/12-14; 54/15-16).

Pertanto riteniamo a dir poco discutibile l'appunto malizioso del Difensore del vincolo circa la vita privata di M. dopo dieci anni di convivenza forzata e mortificante, allorché mette in risalto che *“l'odierna attrice, dopo solo pochi mesi dalla separazione [...] intraprendeva un'altra relazione sentimentale con un proprio collega di lavoro col quale andava a convivere”* (Anim. 6/27-30).

20. M. è una genuina ragazza di buona famiglia, coscienziosa fin da piccola (cf. 33/29; 49/5-6; 55/10-11; 67/20-22), *“è riuscita in modo eccellente in tutto ciò che ha fatto”* (55/11). E ha badato bene di orientarsi a tutte quelle cose buone e giuste a cui è opportuno si dedichi una giovinetta di ottima estrazione: musica, pianoforte, letteratura, buone compagnie dalla *“vita attiva di parrocchia, dal gruppo giovani, dalla catechesi”* (50/5): *“Mi sono dedicata quasi completamente allo studio. Sono stata in collegio dall'asilo alla prima media dalle suore di Maria Ausiliatrice in Taranto. Stavo in collegio sino al vespro e poi tornavo a casa. Dall'età di 12 anni l'unica occasione di svago era la frequenza in Parrocchia dove divenni educatrice e catechista”* (2/5-9). Ci trova perciò d'accordo l'affermazione del Patrono, lì dove osserva che *“senz'ombra di dubbio alla donna è stato inculcato dai suoi genitori il senso del dovere, la disciplina, il rispetto delle regole e il conseguimento dei risultati attraverso il sacrificio e la rinunzia”* (Restr. 15/22-25): è palese dalla vicenda e dalle mete conseguite.

Ebbene, una tale fanciulla all'età di ventun'anni conosce V. P. persona alquanto *sui generis* in occasione dell'onomastico del fratello di suo padre: *“l'aver incontrato V. a casa di mio zio 'era stata una garanzia per me”* (34/21-22). M. è socievole, spontanea, attenta agli altri e cerca di metterlo a suo agio, *“essendo lui l'unico estraneo alla famiglia”* (34/2): *“M. e V. si conobbero all'onomastico di mio padre. Ritengo che mia cugina sia stata ‘ammaliata’ da V., perché sapeva essere affascinante”* (67/23-25).

“Evidentemente erano due persone che non si amalgamavano, non si capiva cosa li tenesse insieme” (63/16-17): V., adottato da bambino, era cresciuto da figlio unico, sempre solo (cf. 33/14-17); pareva iniziato a tutte le vicissitudini del mondo, come attesta G. S.: *“Sembrava introdotto a tutte le esperienze e conosceva il fatto suo: non mi interessava approfondire la materia soprattutto a casa mia, però ho avuto la netta impressione che si sarebbe facilmente vantato di rendermi noto il suo trascorso”* (63/23-26). Queste parole sono significative in quanto il testimone è l'unico che, oltre M., abbia mantenuto una conoscenza più ravvicinata con V.: *“Abbiamo accettato V. perché era il fidanzato di M.: persona estemporanea, accompagnava M. a casa, lasciandovela per venire a passare il resto della serata a casa mia per introdurmi nel mondo dell'informatica [...] V. non voleva stare a casa B. o con gli amici loro, perché affermava di non trovarsi bene in quell'ambiente che definiva bigotto e devoto. Io me lo ‘curavo’ soprattutto per l'amicizia con M., la quale non avrebbe avuto altro luogo dove ‘farlo sentire a suo agio’ a Taranto”* (62/23-33).

21. Dunque la sensibile M. si innamora di V. (cf. 34/25; 35/14-15.26-27; 49/1.29-30; 55/21; 60/5.7-8) e poiché *“non ho mai preso nella mia vita un impegno che non fosse serio; sono sempre stata pronta a sacrificarmi per ciò che avevo scelto di fare; anche con V. intendevo avere una relazione di questo tipo. Ero molto innamorata di lui e gli credevo”*

(35/24-27), mette tutto l'impegno a vivere ciò che nella sua educazione si intende per amore: dolcezza, dedizione, cura, protezione e serietà (cf. 34/20; 49/12; 60/8).

Nondimeno, non può nascondere che tra loro qualcosa strida (cf. 48/34; 70/23-27): di principio *“non condividevamo assolutamente il modo di intendere la vita, anche se il suo modo di agire mi affascinava, almeno all'inizio: V. mi disse che “un uomo vale non per ciò che è, ma per il credito di cui gode”*” (36/13). Sembra quindi imperare in lei il fascino del diverso, la malia del proibito, la seduzione di tutto ciò che non si conosce, la chimera delle grandi attrattive: *“V. mi appariva “un uomo di mondo”, mi prometteva viaggi all'estero, mi affascinava la sua “apertura esuberante”* (34/17-18). Sostiene G. S.: *“è mia precisa idea che V. abbia rappresentato il mondo “completamente altro” da quello in cui M. era cresciuta e abituata; il fascino dello sconosciuto attraente, perché nuovo e assolutamente diverso”* (63/19-22).

22. M. dunque si lascia conquistare da V. e dalla sua rappresentazione del mondo; è completamente assorbita dalle promesse che l'uomo sembra portare con sé, quasi travolta dal vortice della sua esuberanza: *“V. ormai assorbiva completamente la volontà di M. che, ingenua com'era, gli appariva completamente sottomessa”* (50/15-17; cf. 60/6-8; 67/32-68/2). A. B. osserva: *“M. appariva innamorata di V., mentre V. “sembrava piuttosto voler strumentalizzare i soldi di mia figlia”* (55/21-22; cf. 38/27-28). E non ha tutti i torti se la ragazza, *“coscienziosa fin da piccola, aveva ottime entrate sia dallo stipendio sia dalle lezioni private di pianoforte che impartiva a casa”* (49/6-7).

Dal canto suo, V. inizia subito a battere cassa: *“cominciò a chiedermi il finanziamento dei suoi viaggi per venirmi a trovare. Io gli detti ogni volta che veniva 50/100 mila lire per la benzina”* (35/10-11; cf. 63/28-64/1); come se non bastasse, dopo aver raccontato alla fidanzata di aver vinto la selezione per un lavoro importante a Barcellona (cosa che si rivelerà falsa: cf. 2/21; 3/5-6), *“proprio in procinto di partire, il 13 gennaio '88, V. che aveva nuovamente cambiato automobile, mi chiese un milione per coprire le spese. Glielo diedi, come del resto feci tutte le altre volte che tornò dalla Spagna: diceva che tornava per me e mi chiedeva i soldi. C'eravamo messi d'accordo che l'avrei chiamato sempre io perché lui doveva risparmiare”* (35/17-22). Il tutto nel segreto, come annota il padre: *“Sapevo che erano stati prestati dei soldi, ovviamente non quanto; M. voleva dare fiducia a V.”* (56/6-8).

Sono comportamenti che vincolano, che rendono complici di un meccanismo che incalza, pretendendo sempre di più, e si ritorce contro i buoni costumi acquisiti: *“Ho visto infatti [M.] cambiare, diventare reticente, quasi non potesse più essere limpida com'era abituata”* (55/22-24).

23. Ma non solo, *“V. invece era molto più attratto dall'immediato e da quanto poteva conseguire subito”* (36/9-10), di modo che immediatamente *“pretese “qualcosa di più” e ciò cominciò a legarmi”* (36/14-15; cf. anche 63/9-11).

I valori fondamentali imparati onestà, lealtà, trasparenza nei rapporti, verginità vengono travolti ad uno ad uno e cingono catene tormentose per la coscienza sensibile di M.: *“mi sentivo responsabile di questa scelta e non avrei mai potuto accettare di essere di un altro uomo se ero già stata sua”* (36/15-16). Da ora in poi sarà il *cantus firmus* della sua storia.

Oltretutto la madre per ovvie ragioni non più destinataria delle intimità di M. (*“aveva sempre detto che qualsiasi confidenza di fidanzamenti o amori dovevamo farla per prima a lei”*: 34/26-28; cf. 50/7-9) si oppone a questa relazione con tutte le forze (cf. 35/16) e anche il padre, sebbene più conciliante (cf. 35/1), non è positivo in merito; ciò non faceva che irrigidire Mafalda, addirittura per puntiglio: *“Non volevo neppure che mia madre “la spuntasse lei”, volevo farle vedere che sapevo fare le mie scelte da sola”* (35/27-28; cf. 60/15-18).

In effetti, già a questo punto M. *“avrebbe dovuto avere una forza grandissima per tirarsi fuori da una situazione che si era creata lei, lottando con la madre e con tutta la famiglia per poter frequentare V.”* (68/7-9).

24. Tanto più che con questi presupposti i due fidanzati – conoscendosi tra famiglie e avviandosi alle nozze (*“Volevo cose serie e non avrei accettato più mezze misure: al luglio dell’88 si conobbero i nostri genitori e durante il pranzo si parlò del matrimonio”*: 37/1-2; cf. 49/32-50/2) – si impegnano per l’acquisto della casa. *“Nel frattempo mi sentivo sempre più legata a lui continuando le cose che nascondevo ai miei genitori ed erano frequenti, quanto i nostri incontri, le intimità tra noi. Alla fine di gennaio dell’89 saltai il ciclo e lo chiamai: in modo concitato mi disse di rivolgermi ad un consultorio per fare un test di gravidanza; cosa che feci prontamente e si riscontrò che ero incinta”* (37/9-14). La conclusione del neo-padre fu: *“questo bambino non lo possiamo tenere”* (37/5).

Ciò che in nessun caso doveva accadere; ciò che mai M. aveva pensato le potesse capitare; ciò contro cui la sua coscienza, la fede, l’educazione, la cultura, la formazione, l’ambiente, la situazione stessa si indignavano e opponevano (*“d’altronde non mi sembrava così lontana la data delle nozze”*: 37/16-17); proprio questo le spettava in sorte. Ricorda G. S.: *“M. stessa, all’inizio del 1989, mi disse che era incinta (evidentemente stava male, appariva confusa e non era più la solita ragazza che conoscevo); le chiesi cosa dicesse V.: “lascialo stare”, mi rispose; le dissi anche di farmi sapere se potevo far qualcosa per aiutarla, altrimenti non mi dicesse niente. Così avvenne: presi semplicemente atto “che la faccenda in qualche modo si era risolta”, perché M. ci avvertì che stava fuori qualche tempo [...] Prendo atto che siamo stati anche noi fortemente “offesi” da quella situazione che non aspettavamo e la cui svolta non dividevamo minimamente”* (64/10-20; cf. 37/17-21).

Ma al di là di come si sono penosamente svolti i fatti, quanto è successo ha ultimato lo stravolgimento totale dei rapporti: *“Mi sentivo obbligata da tutta la situazione: avevamo avuto rapporti, ero incinta di lui, avevo fatto cose che non dovevo, mi ero già impegnata nei preparativi comprando i mobili per la casa, tutto pesava sulla mia capacità di reagire”* (37/21-24). Il *cantus firmus* dell’obbligo morale che coarta è tutto qui.

25. Ciò risulta non solo pienamente comprensibile a livello umano, ma è significato ed espresso negli atti: M. *“era obbligata da quella situazione, moralmente tenuta in forza dei principi inculcategli in famiglia, a sposare V.. Sia per M. che per R. la verginità è un valore altissimo tanto che V. già da sposato mi disse: Ma lo sai che M. era vergine?”* (68/20-23). A. B. infatti conferma: *“l’educazione da noi impartita a M., profondamente religiosa e coerente con i valori della fede, era sicuramente da non tradire e se già era stato commesso un errore grave in qualche modo doveva essere riparato”* (55/7-9).

Tutto il contesto funge da agente coatto di questo legame non voluto, non scelto e soprattutto assolutamente non libero. Per ironia della sorte, è proprio la madre di M. a dichiarare: *“Nonostante io qualche giorno prima delle nozze, le abbia fatto presente che, anche se avesse avuto il pancione di nove mesi, le avrei detto “lascialo”, sono sicura che in quella situazione l’imperativo morale che veniva dall’educazione da noi impartita era troppo forte per M.. Il giudice osserva che forse è per questo motivo che M. non ha detto quanto era successo fino a ieri sera. Certamente. Io solo ieri ho scoperto la storia”* (51/6-12).

Non riteniamo ci sia nulla di più evidente dei fatti or ora riferiti; non è proprio degno dell’uomo fatto a immagine di Dio sposarsi dicendo: *“Conoscevo benissimo la dottrina della Chiesa ma il mio atteggiamento davanti al matrimonio con V. era posto in termini molto diversi: mi sentivo costretta a quel passo, terrorizzata dall’idea che V. potesse rivelare tutto ciò che avevamo fatto e di cui mi vergognavo profondamente e non avrei mai voluto i miei genitori venissero a saperlo. Volevo proteggere la serenità dei miei*

genitori in quella situazione tanto complicata. Non vedevo altra via di scampo che portare avanti quella scelta” (38/13-20). Non è degno della persona sentirsi affermare: “la mattina andai in ospedale dove mi praticarono il raschiamento. Fu tale l’indifferenza di V. che all’uscita mi portò a Bari perché doveva fare dei servizi. Da quel momento per me finì tutto. Qualche giorno dopo mi confidai con due miei amici G. S. che è tra i testimoni e sua moglie ai quali dissi tutto il mio turbamento: cercarono di dissuadermi dallo sposare V. ma ormai ero troppo legata” (37/31-38/4). Non è degno della misericordia di Dio rassegnarsi a legare se stessi per tutta la vita a un uomo che si ritiene immorale e vizioso (“In quell’epoca il nostro rapporto divenne “quel tanto che era necessario per le intimità”, dopo di che V. se ne andava”: 38/25-27). Non è degno dover dichiarare: “Era il prezzo da pagare per quello che avevo fatto” (38/30-31).

26. È evidente anche il nesso di causalità tra il matrimonio da celebrare e l’intera situazione descritta: M. non è capace di tirarsi indietro; non può fare altrimenti: la vergogna non solo propria davanti ai genitori, ma di papà e mamma davanti al mondo è tanto insopportabile da non permetterle di rivelar loro nulla (cf. 4/15), nemmeno a vicenda conclusa.

Solo il 18.III.2003, la sera che precede la sessione in Q.T., prende il coraggio a due mani (aveva già pregato il Giudice Ponente di calcolare che i suoi genitori ignoravano l’episodio della gravidanza prenuziale) e fa leggere loro il libello. In aula A. B. dichiarerà: “M. è una ragazza aperta, retta: quando ieri sera ho letto ciò che è successo, ho capito due cose, che non aveva avuto il coraggio di dirmelo perché sapeva che mi avrebbe deluso e che, considerato il mio attaccamento alla Chiesa, le avrei fatto tenere il bambino e non sposare quell’uomo” (54/28-32). Significativa e corroborante è altresì l’evenienza per la quale la sorella R. tutt’oggi non sia al corrente di quel fatto: “Non so se ci fosse qualcuno particolarmente interessato alle nozze. Non so di alcuna vicenda particolare che abbia avallato e spinto alle nozze; anzi, le pressioni erano piuttosto contrarie [...] Se M. avesse avuto ripensamenti, in tutti noi avrebbe sicuramente trovato terreno fertile ed incoraggiante ad abbandonare quella via” (60/21 23.27 29). Solo che sua sorella Mafalda non può concedersi titubanze: il bordone di morale coercitiva conduce ormai le sue azioni.

27. Da ogni riga degli atti successiva al fatale 11.II.1989 giorno dell’aborto si evince l’avversione alle nozze: M. constata che, dalla perdita del bambino e dall’indifferenza di V., cessò ogni illusione, interesse, affetto, attrazione, desiderio di condivisione (“Da quel momento per me finì tutto”: 38/1). Ma d’altra parte, cosa poteva mai condividere con un tale individuo (cf. 36/1-2; 39/27-29; 51/24-25; 60/9-13; 61/5-7; 65/18; 68/29-32; 71/10)?

Il consenso coniugale, atto eccellente di donazione e accettazione dell’altro, si ridusse ad uno squallido assumersi le responsabilità del proprio comportamento ingenuo e scriteriato. A M. è toccato scontrarsi con la brutalità della vita in uno dei modi peggiori: “Ho apprezzato la determinazione di quella ragazza. Sebbene non sia mai riuscito a spiegarmi il silenzio con la madre, ho visto M. portare avanti le sue decisioni e determinazioni da sola, assumendosene pienamente la sua responsabilità. Credo che avesse interiormente qualche speranza di riuscire a farcela con V.” (64/23 28; cf. 39/6-8; 52/21-23; 56/23-27; 65/26-27).

28. Di questa speranza, perfettamente consona all’educazione ricevuta, M. ha intessuto ogni giorno dei dieci anni che si è obbligata a trascorrere a fianco di un uomo che “si dedicava con passione a rendersi la vita gradevole: comprava automobili svendendole velocemente a prezzi stracciati; sempre senza avvertirmi, si era organizzato una attività di radio amatore; soddisfaceva ogni capriccio gli venisse in mente” (40/8-11). E che della vita altrui non si curava minimamente: “Durante la gravidanza difficile di E., aven-

do un giorno bisogno del suo aiuto perché ero immobile a letto, non rispondeva alle mie invocazioni. Mi feci forza e uscii dalla camera per cercarlo: scoprii che mi aveva lasciato in casa con un estraneo che si stava occupando del CB radioamatoriale” (40/11-15).

L'unanimità dei testimoni ha constatato gli atteggiamenti particolari, assai disinibiti, finanche degeneri di V.: “V. non adempiva gli obblighi coniugali: non si interessava né della moglie, né della figlia, né della casa, né di altro che non fosse la televisione ed il computer. Si arrabbiava con M. se aveva l'ardire di fare la spesa: in frigo non doveva esserci niente. Sono stata spesso da loro per occuparmi di E.: in pieno inverno con i termosifoni spenti, aveva l'abitudine di aggirarsi in mutande per casa, abbigliamento col quale apriva anche la porta di casa agli estranei” (61/8-13; cf. 40/15-28; 51/25-28; 52/27 53/2; 57/6-13). G. S. ancora una volta dà il quadro obiettivo e sintetico della situazione: “ho avuto modo di constatare un atteggiamento quasi volgare di Vincenzo nei confronti della moglie, come se trasportasse “la qualità dei rapporti che aveva con i suoi amici, in casa sua” (65/10-13).

29. Indicativo l'avvenimento che colma la misura della sopportazione, liberando la prostrata capacità di M. di uscire allo scoperto, almeno con se stessa: se deve pagare personalmente il fio del male commesso e addossarsene ogni responsabilità affinché non ne cada la vergogna su altri, non può però resistere a che la logica perversa in cui si è coinvolta, prolifici in coloro che vuole proteggere col suo espiare.

Quando sua sorella R. si sta sposando e V. cerca di arraffare qualcosa per sé, mugugnando per il trattamento apparentemente più generoso riservatole, M. non riesce a tollerare che suo padre, desideroso di rendere pubblico che darà a ciascuna lo stesso, le consegna una lettera-testamento. Racconta l'attrice: “La goccia che fece traboccare il vaso cadde in occasione del matrimonio di mia sorella verso la quale V. aveva sempre avuto una certa gelosia: cominciò ad accusare mio padre di favorire economicamente R. tanto che papà si sentì obbligato a scrivermi una lettera (che allego agli atti), con un assegno consistente in anticipo dei beni ereditari. Mi sentii malissimo: anche mio padre era entrato nell'ottica di criteri che adoperava V., cominciando a misurare le persone e gli affetti con il metro finanziario. Non potevo accettarlo. Decisi che era finita” (41/19-26; cf. 52/7-8; 57/18-24). E così è stato: a qualsiasi tentativo di riconciliazione, rimase “irremovibile” (41/28-29; cf. 52/6-7; 57/15 16; 61/21; 65/27-30). Ormai si è scaricata della schiavitù: vuole evitare un male molto peggiore di quello nascosto per un decennio e si sottrae all'inquinamento delle relazioni che ha sempre protetto, perché caratterizzate di “amore sincero, fraterno, spassionato, senza ombre di alcun genere. Quell'amore che fa gioire perché l'altro è felice, quell'amore che non giudica e non invidia, ma tutto perdona” (44/6-9).

Riteniamo pertanto dimostrato il *metus* in capo all'attrice.

II. Esclusione del bonum coniugum nell'uomo

30. Si evince già da quanto esposto qualcosa della personalità del presunto escludente: V. P. “è la persona più lunatica che abbia mai visto, volubile; era molto appassionato di tutto ciò che riguarda l'elettronica, sempre molto aggiornato. Aveva un rapporto particolare col denaro: per le cose sue non badava a spese, mentre era estremamente tirschio per tutto il resto, compresi i bisogni della sua famiglia” (59/25-29). Si comporta da figlio unico: il mondo sembra essere lui e tutto a lui concorre; non pare troppo garbato, si diletta anzi di suscitare negli astanti costernazione in cambio di un qualsiasi interesse, pur di essere al centro dell'attenzione.

“V. “non era molto fine”: a parte il linguaggio, quella prima volta in casa nostra, aprì il frigo da solo e si servì con le mani dai piatti di portata. Aveva atteggiamenti discutibili: con la scusa di essere divertente, aveva l'usanza di mettersi le dita nel naso a

tavola, di parlare di "puzze", imbarazzando tutti" (60/1-5); "il suo atteggiamento era da sbruffone, veniva a casa nostra facendola da padrone, era capace di mangiarsi spicchi d'aglio o addentare la cipolla cruda durante il pranzo o l'aperitivo, apposta quasi a schifare gli altri. Aveva comportamenti incivili, come mettersi a tavola le dita nel naso, per non dire il resto" (49/25-29).

Apparirebbe quindi plausibile che V. P. fosse *"una persona assolutamente poco incline a stabilire e a realizzare una comunione di vita con il coniuge, dedito esclusivamente ad affermare o meglio imporre la propria volontà e le proprie discutibili scelte al partner"* (Restr. 22/19-22); tuttavia, e malgrado le referenze concordi in merito, non c'è nessun riscontro oggettivo che lo sia stato realmente. Oltretutto, non è previsto che ai presunti trogloditi debba essere negato il diritto naturale al matrimonio.

31. È noto per di più che all'indomani di un fallimento, nasce il riflesso quasi condizionato di scaricare ogni colpa e malaugurata magagna sul coniuge, a margine del fatto che non sussiste deposizione agli atti che non sia di parte attrice. Finanche la lettera secondo la nota del Patrono dell'attrice, *"predisposta dall'avvocato civile dell'ex coniuge, inviata per fax all'avvocato civile della B., con la quale il sig. P. le intimava di firmarla minacciandola in caso contrario di querelarla presso il Tribunale civile per le ingiuste accuse che, a suo dire, sarebbero state formulate nei suoi confronti nel libello presentato a suo tempo a codesto Tribunale"* (24/19-24), atto che potrebbe essere indicativo della natura e del modo di procedere del convenuto, in realtà serve a poco. Non c'è alcun riferimento a chi l'abbia composta o a quali richieste soddisferebbe; nulla, eccetto la parola dell'attrice che la produce (cf. 41/31-42/3).

Precisiamo che dal testo pervenuto non si ricava affatto che *"il convenuto P. non avrebbe dato fastidio nello svolgimento del processo di nullità matrimoniale, se fosse stata firmata la suddetta dichiarazione"* (24/25-27): ciò che consta è che V. fastidi non ne ha dati (non si è mai presentato: cf. decreto di assenza, 83/14-20) e senza che M. firmasse la lettera. Non è dato sapere da dove l'avvocato di parte attrice ricavi tale considerazione.

32. Essendo dunque il convenuto assente, per forza di cose non c'è dichiarazione giudiziale in merito al capo in oggetto. Non c'è neppure quella stragiudiziale, anzi sembra dedursi piuttosto un accomodamento generale nella situazione creatasi (persino i genitori P. *"un paio di settimane prima del matrimonio si ritirarono dagli affari, chiudendo il negozietto che avevano perché "il figlio si era sistemato"*: 50/28-30). Il che non implica né presuppone un atto positivo di volontà del convenuto contrario a ciò che il matrimonio è: mutuo donarsi e accogliersi.

33. Le cause remota e prossima paiono più orientate a rinsaldare un legame, quand'anche tendenzialmente economico e fisico, piuttosto che a non costituire un fondamento comune. Bisogna infatti considerare che ciascuno agisce sulla scorta di quanto ha imparato e V. pare abbia acquisito nozioni e comportamenti alquanto generici e alla rinfusa.

Abituato a pensare a se stesso (*"scoprii in V. una fobia per la sua salute: tagliatosi minimamente un dito con un coltello volle essere portato al pronto soccorso perché "gli stava venendo il tetano". Il Giudice osserva che l'11 di febbraio dell'89 mentre la signora sta vivendo un aborto, il P. non reagisce minimamente. Non so che cosa dire, la preoccupazione era soltanto nei suoi confronti"*: 39/14 18), continua a rimanere tale quale era: *"V. continuava ad essere lo stesso: una volta fummo invitati a pranzo e M. aveva, secondo l'ospitalità sua, preparato ogni ben di Dio; V. invece ci aveva preparato una pietanza che non ricordo cosa fosse, né tanto meno ho avuto modo di sapere che gusto avesse, perché l'ha mangiata tutta lui e da solo [...] Posso dire soltanto che V. era fatto così già prima"* (65/19 25).

34. Conseguenza è che le circostanze non indicano alcun atto di volontà posto in contrapposizione netta alla costituzione di una vita comune; piuttosto un tentativo di conformare l'esistenza della moglie alle proprie passioni disordinate (*"il mondo gira intorno a lui e vale la pena fare soltanto ciò che si desidera, seguendo le proprie passioni ed esclusivamente lo scopo dei propri desideri"*: 55/17-19; cf. 40/8; 59/25-26; 60/12-13; 71/10 11).

Ancora una volta, è indicativa la narrazione dell'attrice: *"Litigavamo, anzi il primo litigio fu un mese dopo le nozze: gli chiesi di andare a trovare i miei genitori e scatenò la sua ira urlandomi "non hai più né padre, né madre, né sorella, sono io la tua famiglia" e battendo i pugni sul muro. Nonostante avesse un aspetto gracile, nei momenti di ira scatenava una forza tremenda: è stato capace di sollevare una poltrona e scagliarla. Io sono sempre stata fedele. Di lui non so: lo dico sottolineandolo perché dopo che perdemmo il bambino nel '95 mi rimproverò di quale motivo avessi per credere ancora in Dio. "Perché non diventiamo buddisti?!": in effetti così fece e cambiò anche le abitudini sessuali per cui posso immaginare ci sia stato qualcos'altro, ma ufficialmente non lo so"* (39/29-40/7).

Tale "discontinuità nei rapporti personali, assolutamente imprevedibile secondo la sua passione" (60/12-13) può avere molte fonti, non ultima l'esperienza dell'adozione, alla quale sembra reagire in modo incontrollato (*"V. era figlio unico: adottato da infante [cosa che peraltro scoprì soltanto quando facemmo le carte per il matrimonio; infatti lui aveva stimolato il mio senso materno e protettivo convincendomi di aver sofferto terribilmente per questo shock], era ovviamente rimasto sempre da solo. Voglio puntualizzare che la mamma di V. è tutt'oggi convinta che né io né V. sappiamo che lui è adottato: durante la gravidanza di mia figlia E., infatti, mi dava consigli "ricordando di quando lei aspettava suo figlio". Fu battezzato V. dall'ostetrica, ma io lo conobbi come "M." e tutti lo chiamavano così perché il suo nonno adottivo paterno si chiamava D.. Sono a questo proposito intervenute spiacevoli scene perché alcune volte mi è "scappato" di chiamarlo M. "sono V., M. è morto"*: 33/14-25). Tuttavia non adombra certo un'esclusione del *bonum coniugum*.

Non giudichiamo dimostrata l'esclusione del bene in oggetto nel convenuto.

III. Esclusione dell'indissolubilità in attrice

35. Premesso il discorso sviluppato fin'ora, non c'è agli atti dichiarazione alcuna che attesti la presunta esclusione dell'indissolubilità nell'attrice. O meglio, sussistono alcune affermazioni di M. che abbozzerebbero una volontà contraria alla proprietà in discorso, ma vengono puntualmente inibite e contrastate dall'unanimità dei suoi testimoni. E dal suo medesimo comportamento.

L'incipit con cui esordisce e che svela una matrice non personale (*"ritengo il mio matrimonio nullo per tre motivi: "per un vizio del consenso sull'indissolubilità perché, quando mi sono sposata, ero convinta che mi sarei separata al più presto se le cose non fossero andate bene; per una esclusione circa i contenuti del matrimonio da parte di V. e per i suoi problemi psichici, in ragione dei quali mi sono rivolta anche ad uno specialista"*: 32/19 24), viene in seguito smentito da M. stessa. Infatti, come si può dire: *"Davanti a Dio, se da una parte pensavo che non appena fosse andato male avrei lasciato tutto, d'altra prendevo atto del desiderio di impegnarmi che andasse bene cercando di migliorare, anzi pensando che "stando con me sarebbe migliorato"*" (39/4-8)? Come può trascorre ben dieci anni con un marito del quale afferma: *"La comunicazione tra noi era nulla, non mangiavamo nemmeno insieme, perché al pranzo V. preferiva andare dalla madre, dove si strafogava e la sera non aveva alcun desiderio di cibo, per ciò ognuno stava per conto suo. Non dividevamo alcun interesse: la musica che era il*

mio pane quotidiano a lui non piaceva; viveva davanti alla televisione o al computer" (39/24-29) e non decidere di andarsene molto prima? Come fa a convivere due lustri con un coniuge bizzarro (*"Le sue abitudini spesso terribilmente imbarazzanti (come lasciare la roba intima appesa alla bouganville all'ingresso di casa) davano l'idea di "un animale che segna il territorio"*: 40/26-28; cf. 52/30-53/2), in ragione del quale si è spesso chiesta *"se fosse giusto per E. crescere senza un padre e non mi sapevo decidere"* (41/18-19) e asserire: *"Mentre andavo con mio padre all'altare pensavo continuamente: tanto appena posso mi separo, la faccio finita con questa storia"* (39/1 2)?

36. Le testimonianze sul suo conto, la danno cento a uno cosciente e fedele alla dottrina della Chiesa (cf. 50/24-27; 60/19-20; 64/5-8; 68/10-11; 70/31): *"Mia figlia aveva una buona opinione del matrimonio e voleva un matrimonio come la Chiesa prescrive, poiché ne conosceva i dettami, perché si diventasse una cosa sola, ut unum sint"* (56/14-16).

Ma non solo le attestazioni circa il suo sentimento religioso, reso peraltro palese dal comportamento a lungo già analizzato; G. S., nell'inviare il materiale fotografico in suo possesso e agli atti, acclude anche una canzone composta da lui *"in occasione della nascita di E.. Al di là di ogni considerazione di valore, se pure ne ha qualcuno, la canzone è solo un esempio della natura e della qualità degli scambi che M. ha avuto la grazia di saper impostare nella cerchia delle sue amicizie, maieuticamente estraendo il meglio che erano in grado di dare. Ovviamente, il prerequisite è che la sensibilità sia affine"* (78/3-8). Ciò avvalorava la tesi espressa dalla stessa donna la quale pensava: *"stando con me sarebbe migliorato"* (39/7-8). Per ovvie e logiche ragioni, tale convinta speranza estromette qualsiasi esclusione dell'indissolubilità.

Infine, delle uniche persone a cui avrebbe confidato tale sua riserva (*"Qualche giorno dopo mi confidai con due miei amici G. S. che è tra i testimoni e sua moglie ai quali dissi tutto il mio turbamento: cercarono di dissuadermi dallo sposare V. ma ormai ero troppo legata. A loro confidai che però mi sposavo senza credere nell'indissolubilità del matrimonio, se V. avesse fatto qualcos'altro non avrei esitato a lasciarlo. Del resto, lo feci presente a V."*: 38/1 7), una non vi accenna neppure (*"Ritengo che M. conoscesse certamente la dottrina della Chiesa, ma non ho mai parlato con lei in tal proposito, come del resto non ho mai toccato l'argomento con V."*: 64/7-10), e anzi avvalorava: *"Credo che avesse interiormente qualche speranza di riuscire a farcela con V."* (64/27-28); l'altra non si è presentata per dircelo.

Al termine dunque di tutto l'esposto, non riteniamo dimostrata l'esclusione dell'indissolubilità nell'attrice.

37. Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, ponendoci alla presenza della SS. Trinità e invocato il Nome del Signore Gesù Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio per *metus* nella Parte attrice. Si risponde pertanto al dubbio concordato **AFFERMATIVAMENTE**.

NON CONSTA della nullità del matrimonio per esclusione del *bonum coniugum* nella Parte convenuta. Si risponde pertanto al dubbio concordato **NEGATIVAMENTE**.

NON CONSTA della nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità nella Parte attrice. Si risponde pertanto al dubbio concordato **NEGATIVAMENTE**. (*Omissis*)

Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese - Baren - Bituntina - Nullitatis Matrimonii - 18 aprile - c. Pica, ponente

Matrimonio – Condizione apposta al consenso matrimoniale – Condizione potestativa de futuro – Esclusione della prole – Esclusione della prole condizionata – Rilevanza – Distinzione tra esclusione della prole condizionata ed esclusione temporanea

L'applicabilità della condizione al matrimonio canonico discende dalla natura contrattuale dello stesso, in omaggio alla tradizionale concezione della scienza canonistica, che si rifà ai principi del diritto romano dei contratti.

La rilevanza della condizione, la sua efficacia giuridica, si connette alla necessità che la libera scelta delle parti di contrarre matrimonio sia piena e si diriga a quel determinato vincolo naturale, voluto dallo stesso Cristo. Motivo per cui la condizione apposta al consenso matrimoniale rende nullo il matrimonio, e non invece può considerarsi come non apposta.

Rende nullo il matrimonio anche l'esistenza di una condizione potestativa de futuro, nonostante la problematicità del rapporto tra vincolo matrimoniale contratto e pendenza della condizione.

Per la prova della condizione occorre che la stessa sia apposta con atto positivo di volontà, che non si tratti di volontà o intenzione abituale o interpretativa. Cioè deve trattarsi di un unico atto di volontà con cui si vuole il matrimonio sottoposto a quella determinata condizione.

Occorre, inoltre, la prova del nesso profondo tra la circostanza dedotta in condizione ed il consenso matrimoniale.

L'esclusione del fine della procreazione della prole, che si sostanzia in un'ipotesi di simulazione del consenso matrimoniale, cd. parziale, si produce quando un soggetto esprime all'esterno una volontà difforme dal suo intimo convincimento interno.

L'esclusione della prole si verifica quando si dirige verso l'intentio prolis suis principiis, cioè quando essa si radica nella privazione del diritto alla prole dell'altro coniuge. Rientra in tale ipotesi anche l'esclusione cosiddetta condizionata della prole, nonostante la difficoltà di distinguere questa ipotesi da quella relativa alla cosiddetta esclusione temporanea, che non rende nullo il matrimonio.

Fattispecie

(*Omissis*) 1. – Il matrimonio, di cui è causa, è stato celebrato il 12.06.1993 nella Parrocchia Cattedrale in Bari, tra P. Z. e C. M., entrambi di anni ventotto, medici.

Ne ha accusato la nullità, “per condizione *de futuro* apposta dalla donna attrice (can. 1102 CIC) e per esclusione della prole nella medesima”, C. M. con il libello del 02.05.2002 esibito a questo Tribunale, competente ex can. 1763, n. 1 (cfr. Summ., p. 8).

2. – La fattispecie, narrata nel libello, si riassume in un rapporto prenuziale, avviato nel corso del 1987, vissuto per circa otto anni non sempre serenamente a moti-

vo della diversità caratteriale e delle profonde divergenze sul modo di vivere l'eventuale futuro matrimoniale.

Infatti, conseguita la laurea nel 1991 ed avviatisi alle rispettive scuole di specializzazione, lo Z. prese a manifestare alcune idee incompatibili con il tipo di vita voluto dalla M.. Egli, in particolare, riteneva che il ruolo della moglie avrebbe dovuto esplicarsi principalmente in quello di madre e casalinga, mentre C. M. conferiva alla propria realizzazione professionale, già da allora orientata nel campo della ricerca scientifica, la massima importanza, al punto di considerare la mancanza di ostacoli allo sviluppo della stessa, dopo le nozze, alla stregua di una vera e propria condizione risolutiva del rapporto coniugale.

La stessa M., dubitando sulla sincerità dello Z. a tener fede a questa sua aspettativa e, dunque, del buon esito del coniugio, condizionava a questo, la procreazione.

Con queste errate premesse ella pervenne alle nozze, che furono celebrate il 12.06.1993 nella Basilica Cattedrale di Bari.

La vita coniugale non si rivelò affatto pacifica a motivo proprio delle continue pressioni esercitate dallo Z., il quale accusava la moglie di dedicare troppo tempo al lavoro e di trascurare il rapporto di coppia. E, quando, nel 1995, si concretizzò per la M. la possibilità di usufruire di una borsa di studio presso la prestigiosa Harvard University, negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto trasferirsi per almeno un anno, e l'opposizione del marito divenne maggiormente risoluta, ella, richiamatasi alla condizione posta, non prese neppure in considerazione l'idea di non partire, adoperandosi, tuttavia, giunta sul posto, per far sì che lo Z. potesse stare con lei, segnalandolo per uno *stage* presso una clinica locale molto vicina. Ma anche in America, il marito continuò a pretendere dalla M. l'osservanza rigida di orari ed una maggiore presenza in casa, decidendo ed imponendo, peraltro, di anticipare il rientro a Bari.

Al limite della sopportazione, la M. cominciò a parlare di separazione alla quale lo Z. reagì proponendo il concepimento di un figlio, che lei aveva sino ad allora evitato attraverso il costante ricorso al metodo Ogino-Knauss.

Arrivarono al punto definitivo della rottura quando, ancora una volta, lo Z., avendo ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato presso l'Ospedaletto Giovanni XXI-II, in Bari, forte della solidità economica ormai raggiunta, tornò a chiedere alla moglie di abbandonare il proprio impegno nella ricerca per dedicarsi a tempo pieno alla vita di coppia e alle faccende domestiche.

La M., resasi conto che era venuta definitivamente meno la condizione da lei posta, avviò le pratiche di separazione legale.

3. – Pervenuto il libello, il Vicario Giudiziale, in data 11.06.2002, costituiva il Collegio dei Giudici nelle persone di se stesso Presidente e dei RR.PP.DD Giuseppe Pica e Michele Di Nunzio; designava Difensore del Vincolo in causa il Dott. Vito Giannelli; con decreto di pari data designava Ponente e Relatore il Rev.do Giuseppe Pica.

Il 13.06.2002 il Preside del Collegio, constatata la competenza del Tribunale *iuxta* can. 1673, n. 1, decretava l'accettazione del libello, nonché l'ammissione dell'Avv. Raffaele Coppola, quale Patrono di parte attrice, citava le Parti in causa e gli aventi diritto a comparire il 15.07.2002 per la concordanza del dubbio e ottemperare a quanto disposto dall'art. 5, § 3 delle Norme emanate dalla C.E.I.

Nel giorno fissato, era assente C. M., Attrice, la quale tramite lettera del proprio Patrono, datata 10.07.2002 (ns. prot. n. 1328 del 12.07.2002), giustificava l'assenza ed insisteva sulla richiesta formulata nel libello; compariva P. Z., Convenuto, il quale dichiarava di opporsi alla presente causa in quanto il contenuto del libello non corrisponde a verità circa i motivi addotti per la richiesta di nullità e presentava memoria esplicativa e fotocopia, conforme all'originale, di una lettera scritta dall'Attrice circa

due settimane dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale (cfr. Summ., pp. 24 – 31); compariva il Difensore del Vincolo.

Il Preside del Collegio, venuta meno la possibilità di tentare la riconciliazione delle Parti, decretava la concordanza del dubbio con la formula: “*Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Condizione de futuro apposta dall’attrice « cioè che ella non sarebbe stata ostacolata nella propria affermazione professionale da parte del marito»;*

2. *Esclusione della prole nell’attrice* ” (cfr. Summ., pp. 32-33).

Seguiva regolare istruttoria con l’escussione dell’Attrice e dei Testi da questa indotti in giudizio. Il Convenuto, sebbene ritualmente citato due volte, non si è presentato a deporre.

Gli Atti venivano pubblicati il 05.06.2003 e, trascorso il termine dei 30gg. per l’eventuale esibizione di documenti a completamento dell’Istruttoria, si decretava la *Conclusio in causa*.

Acquisite, infine, le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo e le Memorie del Patrono di parte attrice, con i rituali scambi, la causa veniva riservata al Collegio giudicante per la decisione.

Il Collegio giudicante in data 03.02.2004 decretava il *dilata et compleantur acta* onde approfondire i riscontri della vicenda in atti in merito alle circostanze rilevanti, riascoltando almeno le Parti.

Benché citato, il Convenuto non si presentava a deporre.

Gli Atti suppletivi venivano pubblicati in data 01.09.2004; la *conclusio in causa* il 20.09.2004.

Acquisite le Osservazioni del Difensore del Vincolo agli Atti suppletivi, nonché quelle del Patrono di parte attrice, la causa veniva riservata al Collegio dei giudici per la decisione.

In Diritto

A) Circa la condizione

4. – La tradizione canonica, facendo ricorso ai principi del diritto romano concernenti l’applicazione delle condizioni ai contratti, fece entrare anche nel proprio campo normativo l’applicazione della condizione al matrimonio per l’asserita sua natura contrattuale, sebbene, secondo la tradizione romana, alcuni negozi, in quanto atti legittimi, non potevano essere sottoposti a condizione (D. 50, 17, 77), come del resto lo stesso matrimonio, in quanto *consortium omnis vitae* (D. 23, 2, 1).

Nella divergenza di motivazioni, e cioè se nel caso “condicionem matrimonio appositam vitiari” o se “eius adiectione vitiari ipsum coniugium, ad instar actus legitimi” (D. 50, 17, 77), prevalse la tesi secondo la quale l’applicazione della condizione al matrimonio è una conseguenza del suo carattere contrattuale, stabilendosi che “condicio apponi potest non solum in matrimonio, sed etiam in aliis contractibus” (Glossa ad tit. V, lib. IV *Decretalium Gregorii IX: De condicionibus apposis in desponsatione vel in aliis contractibus*).

Distinguendo in seguito sulla natura delle condizioni e sull’efficacia giuridica o meno di alcune di esse, con esclusione di quelle “contra substantiam matrimonii, turpes vel impossibiles” (c. 7, X, 4, 5) la dottrina canonica riconosceva rilevanza giuridica ad alcune condizioni, per la loro incidenza sulla natura contrattuale del matrimonio, alle condizioni cioè lecite sospensive *de futuro*, o quelle *de praeterito* o *de presenti*, come nel can. 1092 del precedente Codice di diritto canonico.

5. – Invero, la rilevanza o efficacia giuridica delle condizioni con riferimento al matrimonio non dipende solo dall’influsso della tradizione romana o dalla natura contrattuale dello stesso o dal consenso matrimoniale, ma anche dalla necessità di

salvaguardare la libertà di scelta dello stato di vita coniugale (cfr. can. 219) o dalla natura dell'amore coniugale, che "unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi" (*Gaudium et spes*, n. 49).

Sicché, si suole giustificare l'apposizione delle condizioni al matrimonio sia a motivo della sua natura contrattuale, sia per consentire la libertà di contrarlo, così come a riguardo similmente si ammonisce: "Quoniam Deus ab initio constituit hominem et reliquit illum in manu consilii sui (Eccl. XI, 14), hinc homo potest in matrimonium consentire vel pure ac simpliciter, vel non nisi sub tali conditione, vel tandem addito modo, causa, demonstratione" (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Città del Vaticano 1932, p. 73, n. 878).

Sebbene "matrimonium propter reverentiam sacramenti et plurium incommodorum pericula contrahi debet pure et simpliciter" (*l.c.*), e non sotto condizione, tuttavia ancora al tempo della codificazione recente è stato respinto il suggerimento di considerare ogni clausola condizionale "pro non adiecta", cioè "per negationem actionis ex conditione ad impugnandum matrimonium".

E la giustificazione deriva da una duplice ragione, sia perché "revera consensus pendet a conditione realiter posita, etsi haec in iure pro non adiecta habetur" (*Communicationes*, 15, 1983, p. 234), sia perché può trattarsi "de iure quod habent sponsi apponendo condiciones" (*Communicationes*, 9, 1977, p. 378). E, infatti, secondo la giurisprudenza rotale "ipsum naturale ius videtur admittere facultatem apponendo condicionem cuilibet contractui" (coram Lefebvre, decisio diei 9 maii 1970, in *RRDec.*, vol. LXII, p. 483, n. 2).

6. – Riconosciuta, pertanto, l'efficacia giuridica delle condizioni anche per il matrimonio, il can. 1102 del codice vigente così recita:

"§ 1. Il matrimonio sotto condizione *de futuro*, non può essere contratto validamente.

§ 2. Il matrimonio contratto sotto condizione del passato o del presente, è valido, oppure no, secondo che quanto sta sotto condizione esista, oppure no.

§ 3. La condizione, tuttavia, di cui nel § 2, non si può apporre lecitamente, se non con la licenza dell'Ordinario del luogo, data per scritto".

Com'è evidente, la nuova legge ecclesiale ha profondamente rinnovato il dispositivo concernente il consenso condizionato o l'oggetto del consenso pendente dalla condizione, espressioni - quest'ultime - da preferirsi a quella di matrimonio condizionato, dato che "consensus ad matrimonium nullam recipit condicionem, quia est legitimus actus" (COVARRUBIAS, *Epitome super IV Decretalium*, Venetiis 1568, p. II, c. III, n. 3); e, com'è noto, questa novità della disciplina canonica riguarda soprattutto la condizione propriamente detta o *de futuro*. "Re quidam vera - si legge in una coram Stankiewicz del 30 gennaio 1992 -, cum condicio proprie dicta in subordinatione efficaciae iuridicae matrimonii ab eventu futuro et incerto consistat, tractus durationis seu pendentiae, quem condicio de futuro inducit, difficulter componi potest cum dignitate sacramenti matrimonii, quod est signum sensibile significans et efficiens gratiam, ideoque veluti actus legitimus in traditione romana condicionem de futuro una cum statu pendentiae non patitur" (*RRDec.*, vol. LXXXIV, p. 14, n. 5).

7. – È da sottolineare, tuttavia, che la proibizione di apporre la condizione *de futuro* al consenso comporta non solo la nullità della clausola condizionale, come alcuni sostengono (cfr. coram Palestro, decisio diei 17 decembris 1986, in *RRDec.*, vol. LXVIII, p. 730, n. 5; coram Boccafola, decisio diei 27 maii 1987, *ibid.*, vol. LXXIX, p. 321, n. 3), ma rende nulla la stessa dichiarazione della volontà condizionata ad un evento futuro ed incerto, ossia irrita lo stesso consenso matrimoniale e, per conseguenza, il matrimonio contratto *sub conditione de futuro* (cfr. A. M. Abate,

Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma 1985, p. 74; J. F. Castano, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, p. 391).

8. – Una particolare specie di condizione è quella che tecnicamente è detta *pote-stativa*. In questa, il verificarsi o non degli eventi, dipende dalla volontà di uno dei contraenti.

La dottrina, stante il dettato del can. 1092, non è stata univoca sul valore e sul modo con cui tale specie di condizione deve essere considerata, soprattutto allorché l'evento è destinato a realizzarsi in futuro ed, in tale caso, essa è detta *condicio pote-stativa de futuro*. E l'assenza di univocità derivava in sostanza dalla considerazione dei problemi pratici e morali conseguenti il dover considerare "sospeso" il consenso matrimoniale indefinitamente nel tempo e in dipendenza di un comportamento e di una decisione altrui. Si pensi al grave inconveniente della promulgata difformità fra la situazione sostanziale e quella formale in una materia di così grande rilievo quale quella dello stato di vita delle persone; ovvero al problema morale dell'illiceità dei rapporti coniugali intrattenuti dalle parti in "pendenza" del consenso di uno dei due, ossia quando le parti non sono sostanzialmente coniugi.

Sicché, dottrina e giurisprudenza avevano proceduto a costituire una *fictio iuris* in forza della quale la cosiddetta "purificazione" della condizione (ossia la volontà del soggetto che la condizione pone di produrre anche gli effetti del consenso pre-stato) veniva rapportata non già all'effettivo comportamento di colui nella cui "pote-stà" stava l'adempimento della condizione, bensì alla sincerità dell'impegno di quest'ultimo, al momento della manifestazione del consenso, di garantire l'adempimen-to della condizione propostagli.

Di fatto, tale soluzione fortemente artificiale (appunto *fictio iuris*) se evitava la sospensione del consenso quanto alla sua efficacia dando subito vita al vincolo ma-trimoniales, comunque spesso rimaneva distante dall'effettiva realtà delle cose ed, ancor peggio, prestava il fianco ad un facile straripamento del potere del giudice sì da farlo cadere in un evidente errore giudiziario.

Se, infatti, nessuna umana potestà, neppure quella del Legislatore, può supplire il consenso delle parti (cfr. can. 1057), a *fortiori* questa facoltà difetta al giudice, il quale è obbligato ad elaborare presunzioni solo "*ex facto certo et determinato*, quod cum eo, de quo controversia est, *directe cohaereatur*" (can. 1586).

Ogni pretesa contraria da parte della giurisprudenza equivarrebbe a supplire un consenso che in realtà non c'è.

Di tanto, deve però dirsi, che la giurisprudenza si è resa ben conto, orientando alla formulazione dal disposto codiciale vigente, sia latino che orientale, che ha praticamente superato la problematica. Esso, infatti, come si è visto, attribuisce efficacia invalidante il consenso ad ogni condizione *de futuro*, indipendentemente dal suo tipo e contenuto, quindi anche alla condizione chiamata *pote-stativa*.

9. – Per completezza espositiva del vigente can. 1102 occorre aggiungere, come si sancisce al § 2 di esso, che se anche le legislazioni moderne (ad es., quella italiana: art. 108 del Codice civile) neghino possa aver luogo un vero fenomeno condizionale (cfr. A. Falzea, *Condizione (diritto civile)*, in *Enciclopedia Giuridica*, VII, Roma 1988, p. 6), il Legislatore canonico, secondo la tradizione romana, attribuisce rilevanza condizionale anche alla condizione *de praesenti e de praeterito*, che taluno avrebbe ben visto eliminate, come del resto, accade nel CCEO, al can. 826.

In materia, il Legislatore ha solo tratto le conseguenze dal fatto che è il consenso delle parti – che non può essere supplito da nessun potere umano – la sola ed efficace causa del matrimonio.

Inoltre, in conseguenza della stessa natura delle condizioni *de praesenti e de pra-*

eterito, l'influsso di esse sull'efficacia del consenso matrimoniale muta profondamente rispetto alla condizione *de futuro*. È chiaro infatti che l'efficacia del consenso matrimoniale non potrà restare sospesa ovvero essere eventualmente ritrattata; al contrario essa sarà subito reale o meno a seconda della sussistenza o non dell'atto dedotto in condizione.

10. – Va ribadita altresì la necessità che l'apposizione della condizione venga fatta con atto positivo di volontà, esplicito o implicito. È invece da disattendere una intenzione abituale o addirittura interpretativa.

Data la coesenzialità della condizione con l'atto del consenso, non si hanno due atti di volontà, uno con cui si sceglie il matrimonio e l'altro con cui si sottomette a condizioni, ma un unico atto con cui si vuole il matrimonio legato a quella condizione futura ed incerta, che è entrata a comporre la sostanza del matrimonio, al punto che mancando viene meno la volontà matrimoniale. E da questo, consegue la gravità della condizione, che il C.J.C. sancisce con la nullità del matrimonio, in quanto snatura il consenso matrimoniale che o è assoluto o non è del tutto.

“Nella fattispecie del matrimonio condizionale – annota correttamente il Bonnet – si riscontra in realtà una volontà effettiva ed attuale, ancorché subordinata nella sua efficacia ad un evento condizionante, che assume per volere dei contraenti stessi la funzione di accettare l'avveramento, avvenuto o mancato, di quel piano di interessi esterni, che in relazione al suo sorgere o meno, impedisce oppure permette al consenso matrimoniale di attingere la sua efficacia. Questa stessa effettiva attualità consente anche di affermare, pur nella complessità della fattispecie che si viene in tal modo a delineare, il valore peculiarmente unitario di una siffatta volontà” (P.A. Bonnet, *L'essenza del matrimonio canonico*, Padova, Cedam 1976, pp. 452-456). Ed il Dossetti, a chi sostiene il verificarsi di una duplice volizione, risponde: “quell'unica, attuale, compiuta, assoluta volizione, cioè la volontaria dichiarazione, ha un contenuto cioè un *oggetto materiale* non semplice, ma complesso e quindi articolabile in una alternativa. Il soggetto che vuole dichiarare (e realmente così intende) di acconsentire al matrimonio se si verificherà l'evento, non è propriamente un soggetto che *abbia volontà* oppure *non abbia volontà* di dichiarare a seconda che si verificherà o non l'evento, ma è un soggetto che assolutamente *ha volontà* ossia con unica e indivisibile volizione *vuole* dichiarare (e così intende) di accettare ed escludere il matrimonio a seconda dell'una o dell'altra eventualità” (G. Dossetti, *La formazione progressiva del matrimonio canonico. Contributo alla dottrina degli sponsali e del matrimonio condizionale*, Bologna 1954, p. 111).

11. – Prima di trasferire il discorso dal piano sostanziale a quello processuale, occorre diversificare la condizione da figure apparentemente simili.

Essa si diversifica:

a) dall'errore circa una qualità intesa in modo diretto e principale, in quanto questo presuppone, più che un positivo atto di volontà (cfr. coram Canals, deciso diei 29 ianuarii 1964, in *RRDec.*, vol. LVI, pp. 43-44, n. 2; coram Felici, deciso diei 1 decembris 1953, *ibid.*, vol. XLV, p. 731, n. 4), lo stato terminale di assoluta certezza, sia pure erronea, nell'errante, al contrario dell'apponente la condizione che potrebbe essere in stato di dubbio, quantomeno iniziale. A riguardo è ormai pacifico che il dubbio possa cessare, sebbene permanga la condizione, in quanto la certezza acquisita mediante la falsa promessa di chi l'ha in mano, “nullo modo destruit condicionem antea appositam, sed consensus eidem subordinatus remanet, non obstante subsequenti certitudine, quae esse simul potest cum virtuali voluntate condicionata” (Commissio Specialis Cardinalium, in *causa Versalien.*, deciso diei 2 augusti 1918, in *AAS*, 10, 1918, p. 390).

Inoltre, mentre nella condizione è la volontà dell'apponente a produrre la nullità del consenso in caso di mancata verifica dell'evento dedotto, nell'errore il consenso è viziato dal difetto dell'oggetto o della qualità richiesti;

b) dalla *causa contrahendi* che rappresenta solo il motivo per cui si contrae il matrimonio;

c) dalla *demonstratio* che identifica ed evidenzia solo la qualità in base alla quale si opta per una determinata comparte;

d) dal *praerequisitum* o *postulatum* che riguarda esclusivamente la decisione di contrarre o non e che non entra nel processo formativo del consenso in quanto lo precede;

e) dal *modus*, il quale, concettualmente, integra l'*adiectio alicuius oneris ad contractum iam perfectum*.

12. – Circa la prova della condizione, il cardine dell'accertamento giudiziale è dato dal nesso tra la circostanza optata e lo stesso consenso (cfr. coram Anné, decisio diei 2 decembris 1969, in *RRDec.*, vol. LXI, p. 1108, n. 4). Occorre, infatti, provare non solo l'esistenza della condizione, ma che essa, al momento della formazione e manifestazione del consenso, sia stata realmente apposta mediante un atto positivo di volontà.

Nel caso di condizione *de futuro* – come nella fattispecie in esame – l'unico oggetto della prova è il fatto dell'apposizione di essa; da questa discende, infatti, la nullità del matrimonio.

Di tale fatto può acquisirsi la prova per duplice via, da percorrersi quasi sempre in parallelo.

a) Per la *via* cosiddetta *diretta*, ossia a partire dalla dichiarazione giudiziale di chi asserisce di aver posto la condizione e, soprattutto, attraverso la raccolta di testimonianze che attestino della dichiarazione stragiudiziale circa la detta apposizione, testimonianze tanto più significative quanto in sé coerenti, concordi con altre, circostanziate, vicine cronologicamente al momento della prestazione del consenso;

b) per la *via* cosiddetta *indiretta*, ossia indiziaria e circostanziale. Fra gli indizi due vanno segnalati come di particolare rilievo: l'*apprezzamento*, in positivo o negativo, che il soggetto attribuisce al fatto dedotto in condizione (*criterium aestimationis*) e – come si diceva – il *dubbio*, dato che, da un punto di vista psicologico e, quindi, probatorio, difficilmente l'apposizione di una condizione si comporrebbe con una certezza, positiva o negativa che si voglia. Ovviamente, sul piano della prova, il dubbio, non essendo nella sostanza un elemento costitutivo del concetto giuridico di condizione, non può essere richiesto come assolutamente necessario nella dimostrazione di essa, anche se ne sarà ordinariamente un elemento indiziario importante.

c) Fra le circostanze ha particolare peso il riscontro del comportamento (*criterium reactionis*) del soggetto cui è attribuita l'apposizione della condizione al momento dell'accertamento della non purificazione della medesima.

B) Circa l'esclusione del bonum prolis

13. – A tenore del can. 1057 il matrimonio è costituito dal consenso delle parti legittimamente manifestato tra persone giuridicamente abili, il quale non può essere supplito da nessuna autorità umana (§ 1).

Il consenso matrimoniale è l'atto di volontà con cui l'uomo e la donna si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile per costituire il matrimonio (§ 2), ovvero l'intima comunità di vita e di amore, per sua indole naturale ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, da Cristo Signore

elevato tra i battezzati alla dignità di Sacramento (can. 1055, § 1).

A norma del can. 1101 si presume che il consenso interno della volontà sia conforme alle parole o ai segni usati nel celebrare il matrimonio (§ 1); se, tuttavia, una delle due, o ambedue le parti, con positivo atto di volontà esclude lo stesso matrimonio o qualche elemento essenziale di esso, oppure qualche proprietà essenziale, contrae invalidamente (§ 2).

14. – La difformità tra volontà interna del soggetto e la sua manifestazione esteriore viene detta simulazione. Questa è totale quando si esclude il matrimonio come tale; è detta parziale quando vengono respinti i beni essenziali o qualche proprietà o elemento essenziale del matrimonio. Tuttavia siffatta distinzione tra le due forme di simulazione è soltanto teorica, dal momento che, in ogni caso, esse producono un vizio di consenso invalidante il matrimonio (cfr. coram Felici, decisio diei 9 martii 1951, *RRDec.*, vol. XLIII, p. 370, n. 4).

15. – Ricorre l'esclusione parziale e nel caso in esame l'esclusione del *bonum prolis* quando il contraente, contrariamente a quanto manifestato col consenso nuziale, mediante positivo atto di volontà, in linea di principio priva della prole il proprio matrimonio *sua indole naturali* ad essa orientato (cfr., can. 1055, § 1).

Stando alle modalità espressive del Codice vigente si può ritenere superata la terminologia dei “fini” del matrimonio e diversa è anche la definizione dell'oggetto del consenso; non si fa più menzione, infatti, del “diritto sul corpo” (cfr. can. 1057, § 2 del Codice Piano-benedettino), come anche diversa è la formulazione della previsione della possibile simulazione in materia di prole, non facendo più ricorso all'*omnes jus ad coniugalem actum*, bensì prevedendo, assai più genericamente, l'esclusione di un “elemento essenziale” del matrimonio.

Il che porta ad intendere come oggetto principale del consenso, nel caso, l'ordinazione naturale del matrimonio alla procreazione, la “fecondità strutturale” insita nel matrimonio e nella sessualità, in qualsiasi modo essa venga di fatto frustrata, ossia con la negazione del coniuge agli atti intimi, ma non coniugali, perché programmaticamente e ostinatamente precauzionati da contraccettivi o metodi naturali, nonché col proposito di ricorrere all'aborto in caso di gravidanza oppure col sopprimere i nati, anche abbandonandoli a se stessi.

16. – Pertanto, non produce la nullità del matrimonio un qualsiasi abuso della sessualità, oppure qualsiasi mancanza di responsabilità verso la vita concepita o nata, ma solo l'esclusione di principio della fecondità strutturale del matrimonio e del diritto del coniuge agli atti che vi corrispondono. Come già si esprimevano i classici del pensiero cristiano – vedasi l'Aquinate –, rileva solo quella esclusione della prole che tocchi la *intentio prolis*, ossia l'intenzione, la disponibilità di fondo alla prole, ovvero che sia relativa alla prole *in suis principis*, cioè in linea di principio.

17. – Ovviamente, l'esclusione in linea di principio della prole e la negazione al coniuge degli atti funzionali al suo concepimento, perché abbia effetto irritante il consenso deve essere operante nella volontà del soggetto al momento della manifestazione di esso (can. 1101, § 1), mediante un positivo atto di volontà (cfr. O. De Jorio, *Iurisprudentia novissima circa simulationem*, Romae 1971, pp. 178-179).

18. – Nel caso in esame si tratta di valutare l'ipotesi di una esclusione cosiddetta condizionata della prole, che, qualora, si radichi in un positivo atto di volontà, risulta idonea a dirimere il matrimonio in quanto intacca il *jus* che come tale è assoluto e quindi né intermittente, né di dominio esclusivo di alcuno.

Non è sempre facile distinguere se si tratti di una esclusione appunto condizionata della prole o di un semplice rimando di essa. In linea generale, seguendo una consolidata linea giurisprudenziale si può dire che nel rimando prevalgono l'accetta-

zione della prole e la disponibilità a rispettare la struttura del matrimonio e dell'atto coniugale, pur col desiderio di rinviare il fatto del concepimento; nell'esclusione condizionata prevale invece la negazione attuale dell'ordinazione del matrimonio alla fecondità, praticata con metodi spesso in contrasto con la morale cattolica o mediante metodi naturali tenacemente praticati onde ottenere il medesimo risultato e spesso pure unilateralmente, in spregio al diritto del coniuge; e inoltre riverifica la subordinazione della propria disponibilità a cambiare atteggiamento ad un giudizio arbitrario e personale.

Giova, infine, sottolineare come tale esclusione condizionata mentre è teoricamente temporanea – e lo può di fatto essere talvolta – è però nella sua potenzialità sempre perpetua: infatti, il soggetto, escludendo sia pure condizionatamente nel momento attuale la prole, è comunque implicitamente intenzionato a rendere definitiva e perpetua la propria esclusione nel caso non si verificano – a suo esclusivo giudizio – le condizioni per rendersi disponibile alla procreazione (cfr. a riguardo coram de Lanversin, decisio diei 5 aprilis 1995, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, pp. 254-255, n. 8).

19. – La certezza morale circa la verosimiglianza o meno della tesi attorea si consegue ordinariamente attraverso la valutazione non operata in base ad una lettura semplicemente fatta “*ex cortice verborum*”, bensì effettuata alla luce di un vaglio coordinato e complessivo degli elementi immediati e mediati comprovati ed acquisiti in istruttoria.

Occorre valutare, pertanto, le asserzioni giudiziali e stragiudiziali dell'asserito simulante, nonché le dichiarazioni testimoniali che acquisiscono peso alla luce della loro fonte, temporalità, attendibilità. Risulta poi importante la rilevanza di una causa “proporzionata” della simulazione, la cui consistenza va letta alla luce della personalità dell'asserito simulante e delle sue convinzioni di vita e del motivo per cui ha ritenuto di dover ugualmente concludere il matrimonio accusato di nullità.

20. – Il pronunciamento del Giudice in merito alla nullità matrimoniale richiesta deve essere operato in base alla cosiddetta certezza morale (cfr. cann. 1060 e 1608). Tale grado di certezza è da desumersi dalle prove effettivamente assunte agli atti, il cui onere di dimostrazione spetta unicamente alla parte attrice (cfr. can. 1526, § 1).

In Fatto

21. – Gli Atti istruttori, debitamente valutati, sono a giudizio dei sottoscritti Giudici, moralmente certi e congruamente afferenti ai fini del riconoscimento della fondatezza processuale della domanda, così come formulata nella concordanza del dubbio, ovvero relativamente alla condizione *de futuro* apposta dall'Attrice e l'esclusione della prole da parte della medesima.

A) Circa la condizione de futuro apposta dall'Attrice

22.- L'**Attrice**, concordemente a quanto dichiarato in libello (cfr. Summ., p. 3s), in giudizio sostiene: “*Davo alla mia realizzazione personale altissima importanza. Ne parlavo molto spesso con P. senza ombra di equivoci ed egli mi diceva che la sua moglie ideale avrebbe dovuto fare la casalinga, al massimo l'infermiera, ma non certamente svolgere una professione di prestigio: me lo diceva, forse, perché ci teneva a primeggiare anche nel rapporto di coppia. Dinanzi a questa reazione di P. gli facevo capire che la nostra relazione non poteva proseguire, né tanto meno giungere al matrimonio. Gli ponevo anche come condizione alle nozze che non mi avrebbe ostacolata nell'esercizio, ad alto livello, della mia professione medica, condizione che lui accettava*” (Summ., 41/6).

A conferma della propria volontà condizionata, l'Attrice dichiara: "Se P. mi avesse detto chiaramente che non era d'accordo con me, avrei immediatamente rotto il nostro rapporto" (*ibid.*).

Dalle sue affermazioni chiaramente si evince il *criterium aestimationis*, che riemerge nel secondo interrogatorio, quando ella fa sapere: "Proprio per queste mie aspirazioni avevo dato tutto allo studio, leggevo continuamente le biografie di grandi scienziati. Ad esempio, mi entusiasmavo nel conoscere l'attività di Maria Curie che aveva scoperto il principio su cui si fondano i raggi x, e che diede la vita proprio per questa sua scoperta. L'attività di ricerca era e continua ad essere il sogno della mia vita, una cosa alla quale non posso rinunciare, una missione alla quale mi sento chiamata" (Summ., Atti supplementivi, 98/AR).

E stante siffatta volontà condizionata, anche volendo far ricorso al criterio giurisprudenziale basato sulla sincerità della promessa della comparte, il risultato non cambia. Infatti, pur ipotizzando la scomparsa del dubbio iniziale, ma sulla scorta di tutti gli Atti di causa si evince il contrario, l'Attrice dichiara: "Ero tra l'altro convinta che, data la condizione da me posta sulla piena realizzazione della mia attività professionale, P. non avesse posto ostacoli, o almeno ostacoli superabili" (42/8); invero, l'incertezza non venne mai meno, sì da indurla a condizionare anche la nascita di eventuali figli al buon esito della futura vita coniugale (cfr. Summ., 42/8; 43/10; Atti suppl. 31/AR).

23. – Dal canto suo, il **Convenuto**, assente in giudizio, sebbene ripetutamente citato (cfr. Summ., p. 75; 89; Atti suppl. p. 95), cerca di contrapporsi all'assunto attoreo esibendo, in sede di concordanza del dubbio, una memoria esplicativa – *ictu oculi* contraddittoria – ed una lettera fattagli pervenire dalla moglie a pochi giorni di distanza dalla separazione di fatto (cfr. Summ., pp. 24 ss).

Dalla predetta produzione documentale non si riesce a trarre alcun elemento atto a smentire le verità fattuali, giudizialmente provate. Nello scritto dello Z. si nota, invece, come opportunamente evidenziato dal ch.mo Patrono di parte attrice, "la mancanza di serenità e l'assenza di un maturo distacco dal proprio vissuto coniugale... determinanti perché lo Z. erigesse una barriera emotiva (sicuramente momentanea, stante la successiva assenza dal processo), che ha ostacolato la sua esatta comprensione dei termini della questione" (*Restricus iuris et facti pro Actrice*, p.8).

Comunque, l'accento al caparbio rifiuto della moglie a seguirlo a Torino si allinea perfettamente con l'idea di una donna che ha messo al primo posto la propria realizzazione in campo lavorativo (cfr. p. 27).

Del resto, la stessa lettera della M., esibita dal Convenuto, non fa altro che confermare i sensi di colpa di una donna consapevole di aver anteposto la ricerca scientifica al marito, che l'avrebbe voluta più presente, con il ruolo definito di moglie dedita esclusivamente a lui e alla faccende domestiche.

Fraasi scritte dall'**Attrice** come: "Non sono riuscita a creare per te quel «focolare» che sognavi, né ad essere la moglie che ti aspettavi", oppure: "... tu non hai mai creduto nei miei sogni, ed hai sempre disprezzato e criticato un lavoro che svolgo con passione...", come anche: "... è meglio separarsi ora...piuttosto che trascinare un rapporto in cui continuerai a rinfacciarmi a vita quello che non ti ho saputo dare", non possono che essere interpretate inequivocabilmente in tal senso ed in linea con quanto dalla stessa Attrice coerentemente sostenuto, a partire dal libello.

Ella, del resto, a riguardo, chiarisce: "... volevo dire a P. che, pur mettendo al primo posto il lavoro, mi ero sforzata di non venir meno agli obblighi coniugali e familiari. Rincasando dopo il lavoro, mi mettevo a preparare i pasti, a fare le normali faccende domestiche, ad assicurare a mio marito tutto quello che una donna normalmente fa.

Mio marito, invece, avrebbe desiderato una donna ed una moglie casalinga a tempo pieno, proprio come sua madre, che aveva dovuto abbandonare gli studi per volontà dell'allora fidanzato per poi essere moglie e madre, lavorando comunque in una impresa familiare, cioè la gestione del loro ristorante" (Summ., Atti suppl., pp. 101-102).

Siffatte affermazioni che rimarcano l'impegno dell'Attrice ad essere una buona moglie, non costituiscono obice alla sua imprescindibile volontà relativa alla propria realizzazione professionale e, come si vedrà, in stretta relazione, alla condizione della prole al buon esito del matrimonio.

24. – Ciò appare inequivocabilmente anche dalle circostanze *post nuptias*. Quando l'Attrice si avvide che, nonostante i propri sacrifici tesi ad assicurare una maggiore presenza in casa, il comportamento del Convenuto costituiva un serio ostacolo alla sua affermazione professionale, si separò da lui.

“La nostra vita coniugale – dichiara l'Attrice – è durata cinque anni e mezzo... Dopo l'inizio alquanto sereno la situazione prese un'altra piega: mio marito mi rinfacciava che dedicavo troppo tempo al mio lavoro, che non mi prendevo cura di lui... Se facevo tardi sul lavoro subito mi tempestava di telefonate per poi farmi una scenata appena rincasata. Ad agosto del 1995, mi trasferì in America per un contratto di lavoro per l'Università di Harvard. Mio marito mi raggiunse dopo due mesi, essendomi io data da fare per dargli la possibilità di frequentare una clinica prestigiosa, nella stessa città dove abitavo. Mi sono fermata in America per circa un anno e mezzo. P. rientrò in Italia circa un mese prima di me in vista della sua specializzazione che fece presso il Policlinico di Bari. Già le cose in America erano precipitate perché P. non sopportava più il mio modo di fare, il mio attaccamento al lavoro, il mio voler essere, come egli mi rinfacciava, una «donna in carriera»... Accadde anche che P. incontrò un'infermiera di cui divenne amico e che mi portava come esempio di moglie dedita sia alla casa che al lavoro. Queste le receivo come umiliazioni. Io continuavo, sebbene con la tensione dovuta al clima di coppia, a perseguire i miei ideali professionali, a raggiungere le mete che mi ero prefissata... Si giunse alla separazione definitiva perché ero stremata sia per l'inferno che vivevo in casa e per i rimproveri che mi venivano rivolti sul posto di lavoro, causati appunto da distrazione dovuta alle circostanze. Mio marito pensò che sarei ritornata, ma ciò non accadde” (Summ., 44-45/14-15, *passim*).

Nel corso della seconda deposizione, l'Attrice ribadisce: *“Pietro ha posto dei gravi ostacoli alla mia realizzazione personale, tant'è che ho perso importanti occasioni a rischio di essere scavalcata da colleghi più giovani... Ho cercato faticosamente di mediare, ma quando ho capito che stavo rischiando grosso sulla mia realizzazione professionale, purtroppo ho dovuto sacrificare ad essa il mio matrimonio”* (Summ., Atti suppl., p.99/AR); ed ancora: *“Una volta constatato, con sofferenza, che mio marito non rispettava la condizione da me posta decisi di porre fine definitivamente alla vita coniugale”* (Summ., Atti suppl., 102/AR).

25. – La confessione giudiziale resa dall'Attrice trova congrua conferma nelle testimonianze addotte.

L. M., amica, dichiara: *“La M. dava grandissima importanza alla sua realizzazione professionale. So che ne parlò al fidanzato prima delle nozze. C. gli diceva che si sarebbe sposata a condizione che lui non avesse ostacolato la sua carriera professionale. Tanto mi disse C. quando la conobbi (n.d.r., subito dopo le nozze, cfr. Summ., 48/3) e per quello che mi è stato detto, P. accettò”* (Summ., 50/6), riferendo più avanti del comportamento del Convenuto, non coerente con la promessa fatta (cfr. Summ., 52-53/14).

“La M. – dichiara il teste M. O. – dava estrema importanza alla sua realizzazione personale, posso dirlo con cognizione di causa perché eravamo compagni al corso di specializzazione. Avevamo degli orari molto rigidi e lei cercava di far capire a P. quanto

ci tenesse alla sua formazione professionale” (Summ., 55/6); e non esita ad assicurare che “... C.... posta di fronte all'aut-aut, cioè fra il lavoro e il matrimonio, avrebbe scelto il lavoro. Lei comunque era fiduciosa che il patto fatto con Pietro sul rispetto della sua realizzazione professionale sarebbe stato rispettato” (*ibid.*).

Un altro compagno di corso, **E. C.**, riferisce che l'Attrice già prima delle nozze “poneva come condizione al matrimonio la sua carriera professionale nel campo della ricerca, precisando che subordinava il suo matrimonio alle sue aspirazioni... Qualora la dott.ssa M. non fosse stata libera nel perseguire questo suo progetto, non avrebbe acconsentito al suo matrimonio” (Summ., 63/6); “... mi corre l'obbligo di precisare – prosegue il teste – che per C. la sua realizzazione professionale era preminente su tutto, lo è tuttora... C. giunse ugualmente alle nozze perché P. la tranquillizzava riguardo alla condizione da lei apposta” (Summ., 63-64/8, *passim*) e, tuttavia, non mantenuta, perché “di fatto... (egli) ostacolò la carriera della moglie” al rischio di farle perdere il posto (Summ., 65/14); e “questa è stata la causa del naufragio del matrimonio” (Summ., 66/14); il teste conclude: “... se C. non avesse subito ostacoli, ora ricoprirebbe una funzione più importante in seno al gruppo di ricerca, è stata infatti superata dai colleghi più giovani” (*ibid.*).

Nuove certezze emergono dalle affermazioni della sorella dell'Attrice, **A. M.**, che così depone: “Per C. la sua realizzazione personale credo fosse la cosa per lei più importante. Ne parlò con P, ponendo come condizione al matrimonio il fatto che P. non avrebbe impedito la sua realizzazione professionale, cioè non l'attività medica, ma quella di ricerca scientifica che chiede dedizione e tempo” (Summ., 78/6); riferisce quindi che proprio gli ostacoli posti da P. alle aspirazioni professionali della moglie “era la causa dei loro frequenti litigi”. Di fatto l'Attrice “non completò la sua attività di ricerca negli USA, perché il marito vi si oppose... comunque riprese la sua attività di ricerca nel gruppo diretto dal prof. F. G. presso il Policlinico di Bari”, iniziativa che rese “l'opposizione di P... ancora più forte” (Summ., 80/14); infine attesta: “Fu mia sorella a prendere l'iniziativa della separazione... Ci sono stati dei tentativi di riconciliazione da parte dei miei genitori, ma senza esito positivo. Nonostante P. volesse riconciliarsi con C., questa fu inamovibile, visto che egli ancora una volta ribadiva il suo concetto di moglie casalinga e quindi non rispettoso della aspirazioni professionali di mia sorella” (Summ., 80/15).

M. L. R., madre dell'Attrice, dichiara: “Mia figlia attribuiva grandissima importanza alla sua realizzazione professionale, cioè non da medico comune, ma quale ricercatrice scientifica. Di tanto ne parlavano tra di loro, anche in casa nostra, e P. sembrava accettare questa scelta di C.. Senza dubbio mia figlia condizionava il suo consenso matrimoniale alla propria realizzazione professionale... Non posso affermarlo con certezza assoluta, ma, conoscendo C., penso che, qualora non fosse stata lasciata libera nel suo progetto di vita, non si sarebbe sposata con P.” (Summ., 83-84/6). “Di fatto – la teste afferma – P. è sempre venuto meno alla condizione posta da mia figlia al loro matrimonio” (Summ., 86/14), dopo aver riferito di lamentele fattegli dallo stesso genero, andandola a trovare, riguardo alla moglie “dedita alla sua attività di ricerca, mentre egli avrebbe desiderato una donna principalmente dedita alla casa” (*ibid.*), nonché su circostanze, come lo *stage* americano non completato dall'Attrice a causa dell' “ostinata contrarietà” del Convenuto (Summ., 86/14). Conferma, inoltre, che fu sua figlia a prendere l'iniziativa della separazione definitiva e che a nulla valsero i tentativi di riconciliazione, fatti “anche da... don V. M... P. voleva rimettersi insieme a C., ma questa fu irremovibile” (Summ., 86/15).

Indubbiamente un osservatore attendibile circa la credibilità dell'Attrice e dei suoi familiari è stato proprio il **Rev.do V. M.**, che conobbe le Parti, nonché la fami-

glia M., dopo le nozze e poté constatare di persona l'indisponibilità dello Z. a conciliare la propria idea sul ruolo della donna sposata con quella della donna "*dedita al lavoro e al successo professionale, che era invece la situazione di fatto e l'aspirazione primaria della dott.ssa M.*" (Summ., 69/15).

26. – In conclusione, valutati gli Atti di causa in loro complesso globale e riscontrati tutti gli elementi di prova, è fuor di dubbio che l'Attrice ha deliberatamente posto una particolare condizione *de futuro*, dalla quale, inevitabilmente, discende la nullità del suo matrimonio.

Tanto si evincerà anche dalla trattazione del secondo capo concordato, ossia l'esclusione della prole da parte della stessa Attrice, che intersecandosi con quello del consenso condizionato, si corroborano a vicenda.

B) Circa l'esclusione del bonum prolis da parte dell'Attrice

27. – Infatti, l'**Attrice**, nutrendo delle perplessità sull'avvenire della coppia, per il suo modo di pensare ritenne giusto condizionare la generazione della prole al buon esito della vita coniugale.

Dalla sua deposizione emergono tutti gli elementi di prova: la deliberata *prava voluntas*, la *causa simulandi* sovrastante quella *contrahendi*.

Ella dichiarò: "*Volevo bene a P. e di grave, durante il periodo di fidanzamento non era successo nulla e quindi acconsentii alla sua proposta di giungere alle nozze. Ero anche convinta dell'amore di P. nei miei confronti. Tuttavia nutrivo dei dubbi e delle perplessità sulla futura vita coniugale dovuti soprattutto al carattere di P. (n.d.r. persona molto protettiva, al tempo stesso possessiva, estremamente geloso, cfr. Summ., 40/4), nonché ai suoi continui rimproveri "di non occuparmi sufficientemente dei preparativi nuziali, di dedicare troppo tempo al mio lavoro"* (Summ., 43/9).

Le espressioni dell'Attrice, peraltro, svelano la contestuale esistenza di uno stato di dubbio, scaturito dal comportamento ostracistico tenuto dal Convenuto nei riguardi delle sue aspirazioni professionali (cfr. 41/6), anche nell'imminenza delle nozze.

Indizio, quest'ultimo che se – come precedentemente appurato – porta a ritenere la reale apposizione della condizione al momento del consenso (cfr. Summ., 42/8; 43/10), verosimilmente si concilia con il rimando a tempo indefinito della stessa generazione della prole, di fatto poi divenuto assoluto.

Pur con un certo pudore, è la stessa asserita simulante a darcene conferma: "*Il problema di un'eventuale nascita da accogliere non si poneva affatto, data proprio la mia caparbità ad evitare la prole. L'avevo condizionata al buon esito della vita coniugale e dal momento che invece essa non fu affatto serena, rimasi ferma nel mio proposito di escludere del tutto la generazione della prole. Agli amici che mi chiedevano come mai non avevamo dei figli, rispondevo in modo evasivo; a mia madre dicevo: "ho già un bambino da crescere (alludendo a P.); solo L. M., mia amica, venne a sapere della mia volontà di condizionare la generazione della prole alla solidità del rapporto coniugale. Ella, constatando l'assenza dei figli, insisteva con me che li mettessi al mondo; mi diceva che i figli cementano il rapporto e che si fanno in giovanissima età; mi diceva anche che un domani mi sarei potuta pentire di non essere madre. Io comunque rimanevo irremovibile nella mia scelta, anche perché sono proprio i figli a pagare le conseguenze di un matrimonio fallito"* Summ., Atti suppletivi, 100-101/AR).

A riscontro della *tenacitas servati propositi* da parte dell'Attrice, si ritiene altamente significativo che ella abbia sempre rifiutato, data la fragilità dell'intesa di coppia, la proposta del marito di mettere al mondo un figlio (cfr. Summ., 45/14), tant'è vero che l'utilizzo scrupoloso del metodo Ogino-Knaus, noto anche a due testimoni malgrado la riservatezza che la contraddistingue (cfr. Summ., 52/13; 64/13-14), è

stato provato attraverso l'esibizione in giudizio del quaderno sul quale ella annotava i calcoli riguardanti i propri cicli mestruali (cfr. Summ., 44/13); metodo, che continuò ad applicare anche quando nacque il sospetto di una possibile infertilità del Convenuto. Le visite specialistiche consigliate, nella mente della M., non erano rivolte a curare la probabile disfunzione del marito in vista della nascita di figli, bensì reputate opportune "per una questione di coscienza professionale" e, principalmente, in caso di esito positivo – come la stessa riferisce – avrebbe "avuto la certezza che le ... intimità sarebbero state non fertili" (Summ., 100/AR).

28. – I particolari descritti dall'Attrice trovano riscontro nella deposizione dell'amica, **L. M.** (cfr. 49/4; 51/10; 52/13), vengono ulteriormente confermati dalla sorella **A. M.** (cfr. Summ., 79/10), nonché dal collega e amico **E. C.** (cfr. Summ., 64-65/13-14).

E l'argomento testimoniale univocamente illustra le circostanze relative alla *causa simulandi* e alla *causa contrabendi*.

Riteniamo sia sufficiente ascoltare le voci della sorella e della madre dell'asserita simulante, in quanto testimoni diretti, *de auditu proprio*, preuziali. Di conseguenza, la loro testimonianza, ratificante in pieno la confessione giudiziale dell'Attrice, va necessariamente accolta, perché le autrici di essa, naturalmente qualificate, acquistano ulteriore credibilità in ragione del confidenziale rapporto, nonché di partecipazione personale agli eventi riprodotti.

A. M., dopo aver sottolineato l'apposizione della condizione al consenso matrimoniale da parte della sorella e l'apprezzamento che quest'ultima ad essa attribuiva, contrariamente alle aspettative del Convenuto, riferisce: "Credo che la motivazione che li portò a contrarre matrimonio sia stato l'amore reciproco"; tuttavia ricorda: "Qualche giorno prima delle nozze, mia sorella mi disse che voleva mandare tutto all'aria, perché lui (n.d.r., lo Z.) era una persona intollerante e inconcludente" (Summ., 78/8).

La madre, **M. L. R.**, indirettamente conferma i dubbi della figlia dovuti al carattere dello Z., quando dichiara: "Io personalmente non ero affatto contenta della loro frequentazione, perché P. si mostrava persona immatura rispetto a C., però non ho preso mai posizione... Notavo tra i due reciproco affetto" (Summ., 83/5).

29. – In conclusione, la causa della simulazione, per quanto sin qui detto e dimostrato, consisteva nel fatto che l'asserita simulante dubitava delle promesse fattale dal Convenuto circa il rispetto delle sua realizzazione professionale, tenuto conto del carattere intollerante, inconcludente, immaturo di lui.

Tali elementi, a nostra stima e alla stregua di quanto provato per il precedente capo concordato, furono ben sufficienti, anzi congrui ed idonei a determinare l'Attrice in senso simulatorio sì da colpire miratamente e di fatto colpì in *ineundis nuptiis* il *jus ad prolem*.

Alle suesposte conclusioni in ordine alle effettive intenzioni nuziali dell'Attrice non osta la presenza di un sincero amore fra le Parti.

A noi, qui, non interessa attardarci in una indagine psicologica sulla vera e reale natura dei sentimenti dei due.

Prendiamo atto che la consolidata giurisprudenza rotale insegna che "*Amor etiam insanus erga puellam stare posse cum tam immoderato amore erga se ipsum qui prolem excludebat non est ambigendum*" (coram Pinto, decr. rat. diei 22 iunii 1979).

30. – La riprova di quanto è stato preventivamente programmato dall'Attrice, dallaa stesso confessato, avallato da Testi e verificato dal vaglio motivazionale, si evince, infine, da tutte le circostanze del matrimonio (di cui, in parte, si è detto) ed, in misura maggiore, è stata peculiarmente materializzata dal complesso dei comportamenti, con coerenza, dalla stessa simulante in tempo postnuziale, atteso che ella ha sempre respinto le proposte procreative del Convenuto, imponendogli il limite dei

soli periodi infertili, nonché si è sempre e costantemente richiamata a programmi matrimoniali personali, prenzialmente assunti e adeguatamente pubblicizzati.

Si potrebbe obiettare che l'Attrice abbia operato inizialmente un semplice rimando della prole, non negandola di per sé in linea di principio. Invero, la valutazione complessiva degli atti di prova porta a ritenere, con morale certezza, che nel caso in esame si tratta di una esclusione condizionata con la conseguente negazione della prole nel tempo stabilito, in sfregio al diritto del coniuge di chiedere, nel frattempo, atti di per sé fecondi.

Pertanto, anche per questo secondo capo concordato, la tesi attorea deve essere accolta.

31. - Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi, sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, avendo solo Dio davanti agli occhi ed invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio in esame per:

1. Condizione de futuro apposta dall'attrice "e cioè che ella non sarebbe stata ostacolata nella propria affermazione professionale da parte del marito";
2. esclusione della prole nell'attrice.

Si risponde, pertanto al dubbio concordato:
Affermativamente ad omnia.

Si pone il

VETITUM all' Attrice di passare a nuove nozze *inconsulto Ordinario loci, iuxta can. 1684, § 1 e Dignitas Connubi, artt. 250 – 251. (Omissis)*